



COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

PROVINCIA DI VARESE

PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO (PUGSS)

L.R. 12 dicembre 2003, n. 12 - L.R. marzo 2005, n° 12

ALLEGATO 8



Studio Tecnico Associato di Geologia
Via Dante Alighieri 27, 21045 Gazzada Schianno (VA)
tel. 0332-464105
fax. 0332-870234
E_mail: tecnico@gedageo.it

Dott. Geol. Roberto Carimati

Dott. Geol. Giovanni Zaro

dicembre 2013

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)**

ALLEGATO 8

REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE

Normativa

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Art. 2 Campo di applicazione

TITOLO 2 - ATTIVITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

Art. 3 Pianificazione comunale del sottosuolo

Art. 4 Obiettivi e modalità degli interventi di infrastrutturazione e utilizzo del sottosuolo

Art. 5 Criteri generali di pianificazione delle infrastrutture

Art. 6 Costituzione dell'Ufficio comunale per il sottosuolo

Art. 7 Programmazione

Art. 8 Conferenza di servizi

TITOLO 3 - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER GLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

Art. 9 Autorizzazioni

Art. 10 Presentazione dei progetti e regolamentazione dei lavori nel sottosuolo (Aziende erogatrici)

Art. 11 Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti

Art. 12 Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo (Soggetti diversi)

Art. 13 Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze

Art. 14 Facoltà del Comune

Art. 15 Sanzioni

TITOLO 4 - REQUISITI TECNICI DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE RETI DEI SERVIZI, IN SEGUITO DENOMINATE "INFRASTRUTTURE"

Art. 16 Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti

Art. 17 Tipologie di realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti

Art. 18 Criteri di intervento

Art. 19 Tecniche di posa

Art. 20 Modalità di gestione delle infrastrutture di alloggiamento delle reti

TITOLO 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SOTTOSUOLO

Art. 21 Criteri e specifiche per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico

Art. 22 Documentazione da fornire a termine lavori

Art. 23 Garanzie e verifiche

Art. 24 Danneggiamenti indotti e sorveglianza del cantiere

TITOLO 6 - CRITERI PER ASSICURARE L'OMOGENEA MAPPATURA E GEOREFERENZIAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RACCORDO DELLE MAPPE COMUNALI E PROVINCIALI CON IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE.

Art. 25 Cartografia e gestione dei dati

Art. 26 Soluzioni per il completamento della ricognizione

Art. 27 Procedure di monitoraggio

Art. 28 Monitoraggio a livello di piano e aggiornamento dei dati: interventi a scala areale

Art. 29 Monitoraggio a livello di piano e aggiornamento dei dati: interventi occasionali e/o puntiformi

Art. 30 Sanzioni

Art. 31 Comunicazioni alla Regione Lombardia

Art. 32 Sostenibilità economica del Piano

APPENDICE 10A - Principi, modalità e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro.

APPENDICE 10B/1 - Determinazione degli importi a carico delle Aziende Erogatrici di Servizi

APPENDICE 10B/2 - Determinazione importi per i soggetti diversi dalle Aziende Erogatrici di Servizi

APPENDICE 10C - Convenzione tipo

APPENDICE 10D – Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico – Delibera C.C. n. 6 del 29.01.2013

TITOLO 1 – NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Il presente regolamento definisce:

- 1) le attività della amministrazione comunale in materia di pianificazione, programmazione, monitoraggio e controllo degli interventi nel sottosuolo;
- 2) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per gli interventi nel sottosuolo;
- 3) le attività di regolamentazione degli interventi pertinenti la posa, nelle sedi stradali e nelle aree ad uso pubblico comunale, da parte delle aziende e delle imprese erogatrici di servizi (in seguito denominate con il solo termine “aziende”) degli impianti sotterranei;
- 4) le attività di coordinamento tra Comune, “aziende” ed enti proprietari o gestori delle sedi stradali e delle aree ad uso pubblico (in seguito denominate con il solo termine “enti”) in materia di realizzazione e manutenzione delle opere relative alle reti dei servizi esistenti nel territorio comunale;
- 5) i requisiti tecnici delle infrastrutture sotterranee per l'alloggiamento delle reti dei servizi, in seguito denominate “infrastrutture”;
- 6) le modalità di esecuzione degli interventi di manomissione e ripristino del sottosuolo e di posa di impianti sotterranei, anche laddove effettuati da soggetti diversi dalle “aziende” di cui sopra;
- 7) i criteri per assicurare l'omogenea mappatura e georeferenziazione delle infrastrutture e l'individuazione delle modalità per il raccordo delle mappe comunali e provinciali con il sistema informativo territoriale regionale.

Art. 2 Campo di applicazione

1. Le norme del presente regolamento si applicano per l'alloggiamento nel sottosuolo delle reti di sottoservizi di seguito elencate:

- a) acquedotti;
- b) condutture fognarie per la raccolta delle acque meteoriche e reflue urbane (a gravità);
- c) elettrodotti MT o BT, compresi quelli destinati alla alimentazione dei servizi stradali;
- d) reti per le telecomunicazioni e trasmissione dati;
- e) condotte per il teleriscaldamento;
- g condotte per la distribuzione del gas;
- g) altri servizi sotterranei;
- h) le correlate opere superficiali ausiliarie di connessione e di servizio.

TITOLO 2 - ATTIVITÀ DELLA AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN MATERIA DI PIANIFICAZIONE, PROGRAMMAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO DEGLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

Art. 3 Pianificazione comunale del sottosuolo

Il PUGSS, unitamente al relativo Regolamento Attuativo, è lo strumento di pianificazione del sottosuolo con il quale il comune organizza gli interventi nel sottosuolo e le reti dei servizi in esso

presenti. A tale scopo il PUGSS è finalizzato alla individuazione delle direttrici di sviluppo delle infrastrutture per le prevedibili esigenze riferite a un periodo non inferiore a dieci anni.

I PUGSS dettano altresì le modalità e gli strumenti procedurali per la crono-programmazione degli interventi previsti, anche in rapporto al programma triennale delle opere pubbliche.

Art. 4 Obiettivi e modalità degli interventi di infrastrutturazione e utilizzo del sottosuolo

1. Il PUGSS deve:

- a) ispirarsi all'uso razionale della risorsa sottosuolo, da perseguire attraverso previsioni tese a favorire sia la condivisione e il riuso di infrastrutture esistenti sia la diffusione di nuove infrastrutture;
- b) assicurare la coerenza delle scelte adottate - nel perseguimento dei fini di cui al comma a) e tenendo conto delle caratteristiche del soprasuolo e del suo utilizzo - con la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, dell'ambiente e del patrimonio storico-artistico nonché ai fini della garanzia dell'efficienza e della qualità nell'erogazione dei servizi interessati;
- c) definire le linee di infrastrutturazione del sottosuolo prevedendo la realizzazione di manufatti che riducano i costi sociali, facilitino l'accesso alle reti per gli interventi di manutenzione e consentano in prospettiva di effettuare controlli automatici della funzionalità delle reti.

2. La attuazione del piano deve essere supportata da una valutazione sulla sostenibilità economica degli interventi previsti ed esplicitare le modalità di reperimento delle risorse da utilizzare, anche attraverso la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati. Il PUGSS deve, altresì, prevedere adeguate procedure di monitoraggio dell'attuazione del piano.

3. Il PUGSS, nel dettare le modalità e gli strumenti procedurali per la cronoprogrammazione degli interventi nella successiva fase attuativa, deve prevedere la predisposizione di atti di programmazione, su base triennale con possibilità di aggiornamento annuale, che integrino tra loro i piani di intervento dei gestori dei vari sottoservizi.

Art. 5 Criteri generali di pianificazione delle infrastrutture

1. Tutte le infrastrutture devono essere dimensionate in funzione della pianificazione comunale e dei previsti o prevedibili piani di sviluppo dei gestori e corrispondere alle norme tecniche UNI-CEI di settore.

2. Qualora l'infrastruttura sia prevista nell'ambito di interventi di nuova urbanizzazione o di interventi di riqualificazione del tessuto urbano esistente, essa deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.

3. In presenza di piani attuativi, la realizzazione delle infrastrutture compete, quali opere di urbanizzazione, al soggetto attuatore. Lo stesso ha diritto a compensazioni economiche qualora il dimensionamento richiesto dall'Amministrazione Comunale o dall'Ente gestore superi l'effettiva necessità.

4. Il ricorso alle strutture più complesse deve, prioritariamente, essere previsto in corrispondenza degli incroci o di aree contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete, che siano interessate da interventi di nuova urbanizzazione o di riqualificazione del tessuto urbano esistente.

5. Nelle aree già edificate, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo è effettuata in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare nonché in

base ad una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria dell'investimento richiesto per la realizzazione delle infrastrutture.

6. Nei casi di confermata riutilizzabilità di infrastrutture esistenti, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete.

7. È favorita l'utilizzazione di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale qualora possibile dal punto di vista tecnico.

Art. 6 Costituzione dell'Ufficio comunale per il sottosuolo

L'amministrazione comunale, al fine di procedere alla pianificazione e gestione degli interventi infrastrutturali nel sottosuolo individua specifica struttura in uno o più uffici già esistenti o, ove necessario, costituisce apposito ufficio a tale scopo dedicato.

Nell'ottica di pervenire ad una gestione unitaria dei sistemi di rete eventualmente condivisi con i territori comunali vicini, l'attività dell'ufficio può essere svolta in forma consorziata, previa stipula di specifica convenzione attuativa.

Attività propria dell'ufficio sono le seguenti:

- curare la redazione ed aggiornamento del PUGSS ed il monitoraggio della sua corretta applicazione;
- curare la redazione ed aggiornamento del Regolamento Attuativo per la Gestione del Sottosuolo vigilando sulla sua corretta applicazione;
- curare la ricognizione delle infrastrutture esistenti e la verifica della loro utilizzabilità;
- curare la ricognizione delle reti di sottoservizi esistenti;
- curare la costruzione e gestione del Sistema Informativo Territoriale (SIT) del sottosuolo;
- tenere i rapporti con i vari soggetti che a diverso titolo intervengono nel sottosuolo, pervenendo ad una attività di coordinamento e cronoprogrammazione degli interventi, attraverso un processo partecipato e condiviso;
- favorire il coordinamento degli interventi da attuare in forma congiunta;
- procedere al costante monitoraggio sulla realizzazione degli interventi nel sottosuolo e di tutti i moduli informativi ad esso connessi, garantendo il costante aggiornamento dei dati;
- rilasciare le autorizzazioni all'esecuzione degli interventi nel sottosuolo, anche convocando le necessarie conferenze di servizi;
- monitorare le attività di intervento ai fini manutentivi, di allacciamento e di potenziamento dei servizi esistenti, anche ai fini del censimento dei relativi dati utili per l'aggiornamento del SIT;
- mantenere il collegamento con l'Osservatorio Regionale Risorse e Servizi.

L'efficienza e l'efficacia della gestione può essere garantita sia mediante dotazione di struttura tecnico-organizzativa propria, sia mediante affidamento in outsourcing o eventualmente avvalendosi di supporti esterni.

Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente regolamento, la Amministrazione Comunale procede alla individuazione della struttura a tale scopo dedicata.

Sino alla costituzione dell'Ufficio per il Sottosuolo, le relative funzioni sono svolte dai competenti uffici dell'Area Tecnica.

Art. 7 Programmazione

1. E' competenza della Amministrazione Comunale procedere alle operazioni di coordinamento in materia di realizzazione delle opere relative alle reti esistenti nel proprio territorio, con esclusione di

quanto da effettuarsi per la esecuzione di interventi di emergenza. La programmazione generale effettuabile su base triennale, potrà essere aggiornata secondo cadenza annuale, avendo come finalità che gli interventi sulla medesima strada o area di uso pubblico siano dimensionati per esigenze riferite ad un periodo di almeno 5 anni e che non vengano effettuati ulteriori interventi e conseguenti manomissioni della stessa, se non per casi di comprovata forza maggiore o inderogabile necessità.

2. Entro 60 giorni dalla individuazione dell'ufficio competente, la Amministrazione Comunale provvede alla stesura dell'elenco degli Enti e delle Aziende interessate dalle fasi operative e programmatiche di cui ai commi successivi.

3. Entro i successivi 60 giorni l'ufficio competente provvede alla convocazione di conferenza di servizi con gli Enti e le Aziende individuate al fine di illustrare il PUGSS ed il relativo regolamento e di concordare la fattibilità delle successive fasi operative, con particolare riguardo alla definizione della data di avvio delle successive procedure di cui ai commi 4 e 5.

4. Successivamente, la Amministrazione Comunale, di concerto con gli altri Enti e con le Aziende, deve dare luogo con cadenza almeno annuale, al censimento e coordinamento degli interventi necessari, sia per l'ordinaria che per la straordinaria manutenzione delle strade, sia in vista della realizzazione degli interventi urbanistici previsti dallo strumento urbanistico e dei piani attuativi, ai fini degli interventi sul suolo e sottosuolo. A tale scopo Enti e Aziende faranno pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno (o comunque entro data comune condivisa durante la conferenza di servizi di cui al comma 3) al Comune la pianificazione prevista per le proprie attività relative quanto meno all'anno successivo.

5. La Amministrazione Comunale elabora le proposte complessivamente pervenute dagli Enti e dalle Aziende, unitamente alle proprie previsioni programmatiche, mediante cronoprogramma unitario riassuntivo che trasmette entro il mese di Dicembre agli Enti ed Aziende interessate. Provvede altresì a convocare entro il mese di Febbraio una apposita conferenza di servizi ai sensi della Legge 241/1990 ai fini della definizione di un cronoprogramma complessivo condiviso.

Art. 8 Conferenza di servizi

Nel corso della conferenza dei servizi di cui al precedente articolo:

- sono definite le modalità degli interventi da effettuare congiuntamente tra il comune, gli enti e le aziende
- sono approvati d'intesa i singoli interventi presentati dalle "Aziende" e la relativa temporizzazione
- viene scelta, tra quelle indicate agli artt. 17 e 18, la soluzione da adottare per l'ubicazione dei singoli servizi in base a criteri di scelta tecnico-economici e/o di particolari vincoli urbanistici e di opportunità operativa
- vengono indicati i vincoli di carattere ambientale, urbanistico-archeologico da rispettare nella fase di progettazione esecutiva delle opere
- vengono scelte in via prioritaria soluzioni e tracciati che coinvolgono più operatori e che soddisfano e razionalizzano più esigenze
- per ogni area di intervento dovrà essere individuato, ove possibile, l'Ente o l'azienda che si assume l'onere di coordinare le attività realizzative.

TITOLO 3 - MODALITÀ DI RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI COMUNALI PER GLI INTERVENTI NEL SOTTOSUOLO

Art. 9 Autorizzazioni

1. La realizzazione di interventi nel sottosuolo, qualora non sia affidata dal comune o dalla provincia o non sia correlata ad un intervento edilizio per il quale è richiesto apposito titolo abilitativo unitario contemplante anche le opere nel sottosuolo, è soggetta ad autorizzazione.
2. Le procedure di autorizzazione e di esecuzione lavori sono disciplinate conformemente al vigente “Regolamento Comunale per la manomissione del suolo pubblico” approvato con deliberazione C.C. n. 6 del 29.01.2013 facente parte del presente Regolamento quale Appendice 10D.
4. L'autorizzazione non viene concessa quando il medesimo servizio può essere assicurato con il ricorso alle infrastrutture di alloggiamento esistenti senza compromettere l'efficienza e l'efficacia dei servizi erogati. Il comune assicura che le infrastrutture di sua proprietà sono accessibili agli operatori dei servizi a rete secondo modalità eque e non discriminatorie, improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza.
5. Il comune può prevedere tempi di autorizzazione ridotti per favorire l'utilizzo di tecniche e soluzioni di posa a basso impatto ambientale.
6. L'autorizzazione deve riportare:
 - a) le modalità di esecuzione dei lavori e la loro durata;
 - b) le modalità di ripristino;
 - c) le sanzioni applicabili in presenza di accertate irregolarità nell'esecuzione dei lavori o di danni.

Qualora gli interventi rivestano importanza sovracomunale, la scelta circa le caratteristiche delle infrastrutture consegue ad una Conferenza dei Servizi convocata dalla provincia, cui compete, altresì, il rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dei lavori, fatta salva l'ipotesi che l'intervento non sia già inserito nel progetto di un' opera già approvata.

Art. 10 Presentazione dei progetti e regolamentazione dei lavori nel sottosuolo (Aziende erogatrici)

1. Le aziende, con riferimento a quanto indicato nei precedenti artt. 8 e 9, e fatta eccezione per gli allacciamenti alle reti e per gli interventi urgenti ed in emergenza, di cui al successivo art. 11, devono presentare al comune, relativamente a sedi stradali ed aree di uso pubblico comunali almeno tre mesi prima della esecuzione delle opere, i progetti preliminari dei singoli interventi per consentire la verifica del rispetto dei vincoli indicati nel corso della conferenza di servizi di cui al precedente art. 8, con l'aggiunta delle seguenti ulteriori indicazioni.
2. Il comune deve precisare, entro 30 giorni, i motivi dell'eventuale diniego con riferimento ai vincoli non rispettati nella progettazione, ovvero alle incongruenze con il quadro programmatico prestabilito.
3. Qualora da parte del comune nel termine di cui al comma precedente non vengano segnalate osservazioni o comunicati i motivi ostativi alla realizzazione delle opere, la concessione ad eseguire i lavori si intende rilasciata con le clausole contenute nella concessione tipo di cui al primo comma.
4. L'inizio dei lavori di cui sopra è subordinato alla presentazione di progetto esecutivo e della documentazione richiesta secondo le specifiche di cui al citato Regolamento Comunale n. 6 del 29.01.2013.

-
5. L'Azienda è comunque tenuta:
- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta;
 - al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere;
 - al rispetto delle norme del vigente regolamento edilizio
 - ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo;
 - al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'appendice 10D.
6. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del DPR 16.12.1992 n. 495.

Art. 11 Interventi manutentivi, urgenti ed in emergenza. Allacciamenti alle reti

1. Per gli interventi urgenti o in emergenza, cioè gli eventi in grado di produrre effetti gravi e/o di vaste proporzioni per la sicurezza e per la continuità del servizio, la "azienda", per garantire una tempestiva ed efficace gestione dell'emergenza interverrà immediatamente ed avviserà contestualmente il Comune dell'intervento in atto.

Detti interventi comprendono anche quelli sotto elencati:

- a. rialzo chiusini;
- b. cambio contatori stradali, con modeste modifiche del pozzetto;
- c. manutenzione dei pozzetti e camerette senza modifica del piano viario;
- d. rifacimento strisce stradali e segnaletica orizzontale in genere;
- e. sostituzione muffole e colonnine stradali, comprese opere edili conseguenti;
- f. spostamento pali per pubblica illuminazione ed energia elettrica;
- g. posa di pali di sostegno di linee elettriche, di illuminazione pubblica e di paline semaforiche;
- h. infilaggi di cavi in canalizzazioni esistenti;
- i. scavi di assaggio atti a stabilire la posizione di servizi esistenti nel sottosuolo;
- j. posa cavi elettrici e telefonici in cunicoli o scavi di larghezza non superiore ad un metro per uno sviluppo non superiore a venti metri;
- k. interventi manutentivi su tubazioni di qualsiasi diametro o su cavi, per scavi sviluppati non oltre venti metri;
- l. realizzazione di camerette e pozzetti di volume inferiore ad 1 mc;
- m. allacciamenti alle reti di distribuzione che abbiano uno sviluppo non superiore a 20 metri;

2. Gli interventi di cui al precedente comma devono eseguirsi in un tempo non superiore a 96 ore. Per gli allacciamenti alle reti di distribuzione o estendimenti che abbiano uno sviluppo superiore a 20 metri, ma inferiore a 200 metri, deve essere presentato al Comune, volta per volta, un progetto esecutivo con le indicazioni previste nel precedente art. 10 primo comma punti a), b), c), d), e), cui dovrà essere unita copia della comunicazione alle altre "aziende" prevista al primo periodo del presente comma.

3. L'azienda è comunque tenuta:
- a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, alle norme del vigente

regolamento edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo;

- al rispetto delle prescrizioni tecniche di cui all'allegato D.

L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di quanto previsto al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 12 Presentazione dei progetti e regolamento dei lavori nel sottosuolo (Soggetti diversi)

1. I soggetti diversi dalle "aziende" erogatrici dei servizi di cui al precedente art. 1, ai fini della posa di impianti sotterranei nelle sedi stradali o nelle aree di uso pubblico comunali e/o relative pertinenze, nonché per la esecuzione di opere di allacciamento, devono presentare domanda al Comune per ottenere relativo assenso.
La domanda deve contenere le seguenti indicazioni e documenti:
 - a) Richiedente: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
 - b) Progettista: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
 - c) Direzione dei lavori: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
 - d) Impresa che deve eseguire i lavori: Elementi identificativi, domicilio fiscale, numero di codice fiscale o di partita I.V.A., recapito al quale devono essere inviate eventuali comunicazioni.
 - e) Relazione illustrativa dei lavori e degli interventi da eseguire, il cronogramma dei lavori nonché il relativo preventivo di spesa di sistemazione delle opere stradali
 - f) Progetto esecutivo dei lavori e degli interventi da eseguire.
2. Entro trenta giorni dalla presentazione della domanda il Comune deve precisare i motivi dell'eventuale non accoglimento.
3. Qualora la domanda di cui al primo comma sia accolta, la concessione ad eseguire i lavori di attraversamento ed uso di sede stradale o area pubblica comunale è accompagnata dalla stipula di convenzione tra Comune e soggetto richiedente nella quale deve essere stabilito quanto indicato dagli artt. 27 D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 67 DPR 16.12.1992 n. 495.
4. Per quanto attiene alle caratteristiche tecniche trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 in quanto compatibili.
5. L'inizio dei lavori, subordinato alla stipula di convenzione, deve essere comunicato al Comune almeno tre giorni prima dell'inizio degli stessi.
6. Per gli interventi manutentivi sugli impianti e strutture esistenti, per i nuovi interventi che abbiano uno sviluppo non superiore a 10 metri o per la manomissione di suolo pubblico che non comporti la successiva occupazione permanente deve essere parimenti presentata domanda al Comune con le indicazioni di cui ai punti a., b., c., d., e., f., del primo comma.
7. Ove nulla osti, entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Comune comunica al richiedente le modalità di esecuzione delle opere, le norme tecniche da osservarsi, le modalità di collaudo, gli eventuali oneri a carico dello stesso e l'ammontare del deposito cauzionate per la parte relativa all'esecuzione dei lavori.
8. Il concessionario è tenuto:
 - a riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi, anche successivamente al collaudo;
 - all'apposizione ed alla manutenzione della segnaletica prescritta, al rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza del cantiere, delle norme del vigente regolamento

edilizio e ad acquisire i preventivi nulla osta rilasciati dai competenti organi per le aree sottoposte a vincolo.

9. L'inosservanza delle disposizioni di cui sopra comporta l'applicazione di penale e l'eventuale avvio del procedimento di esecuzione diretta da parte del Comune, di cui al secondo comma dell'art. 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495.

Art. 13 Spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze

1. Con riferimento agli articoli 27 e 28 del D.L.vo 30.4.1992 n. 285 e 69 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 l'ammontare delle spese di sopralluogo e di istruttoria, dei depositi cauzionali, delle penali e delle somme dovute per l'uso e l'occupazione delle strade ed aree pubbliche comunali e loro pertinenze è determinato secondo le appendici 10A, 10B1, 10B2.

Art. 14 Facoltà del Comune

1. Il Comune, ai sensi dell'art. 46 del D.L.vo 15.11.1993 n. 507 ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti. Quando il trasferimento viene disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico dei concessionari.

2. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 del D. L.vo 15.11.1993 n. 507 qualora il Comune provveda direttamente alla costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, cavi ed impianti, può imporre agli utilizzatori un contributo una tantum alle spese di costruzione delle gallerie, che non può superare complessivamente, il 50% delle spese medesime.

3. In caso di modifiche o completamento delle infrastrutture comunali, al fine di consentire i necessari interventi atti ad evitare disturbi e interruzioni ai servizi, il Comune deve darne notizia ai concessionari con lettera raccomandata a/r, con un preavviso di 90 giorni per modifiche che non comportano spostamenti di percorso, e di 180 giorni in caso diverso. La comunicazione scritta deve contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire e dei tempi previsti.

Le modifiche o il completamento delle infrastrutture comunali devono essere previste solo per validi motivi e qualora non risulti praticabile alcuna altra soluzione alternativa. Nel programmare gli spostamenti di percorso, il Comune ha cura di garantire le esigenze dei concessionari, tenendo anche conto degli eventuali suggerimenti da loro presentati per limitare i disagi.

Le spese sostenute dai concessionari, in caso di modifiche o di altri interventi relativi alle infrastrutture comunali che richiedano adattamento o variazioni delle infrastrutture di reti di servizi del concessionario, sono ad esclusivo carico degli stessi.

Art. 15 Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni stabilite da norme specifiche, le infrazioni alle disposizioni al presente regolamento o alle ordinanze attuative dello stesso comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa da € 200,00 a € 15.000,00. Il procedimento sanzionatorio è quello disciplinato dalla legge 24 novembre 1981 n. 689.

TITOLO 4 - REQUISITI TECNICI DELLE INFRASTRUTTURE SOTTERRANEE PER L'ALLOGGIAMENTO DELLE RETI DEI SERVIZI, IN SEGUITO DENOMINATE "INFRASTRUTTURE"

Art. 16 Strutture polifunzionali esistenti: cunicoli, gallerie ed altri impianti

1. Il Comune entro un anno dalla data di adozione del presente regolamento deve dar corso ad una ricognizione, d'intesa con le "aziende", per il monitoraggio delle strutture polifunzionali (gallerie, cunicoli ed altri impianti) esistenti nel proprio territorio. Sarà curato un censimento di tali strutture, dei punti di accesso, dello stato delle opere murarie, nonché dei servizi presenti verificandone lo stato d'uso. Con riferimento a quanto indicato nel comma precedente, in sede di prima applicazione, tutti i soggetti che dispongono a qualsiasi titolo di impianti nei sottosuolo delle sedi stradali o delle aree di uso pubblico comunali sono tenuti a presentare al Comune, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione relativa agli impianti esistenti con le caratteristiche tecniche indicate dal Comune. Eventuali condotti, tubazioni, polifore ecc. che al momento della ricognizione risultassero non occupati da impianti sono resi obbligatoriamente disponibili per l'utilizzo da parte di altri soggetti. Le infrastrutture non utilizzate esistenti nel sottosuolo che non risultino riportate nella documentazione presentata al Comune sono acquisite al patrimonio del Comune stesso.
2. In nessun caso potranno essere concesse autorizzazioni a posare infrastrutture sotterranee agli operatori che non abbiano preventivamente presentato la documentazione relativa agli impianti realizzati. In alternativa, l'operatore, nel presentare la richiesta di posa di infrastrutture, dovrà dichiarare di non disporre, alla data della domanda, di impianti nel sottosuolo.
3. Ove le strutture di cui ai commi precedenti, una volta rese disponibili siano ritenute dal Comune ancora utilizzabili, il Comune stesso non autorizzerà la sistemazione di nuove tratte di servizi in trincea su percorsi paralleli o limitrofi, laddove questi risultino compatibili con le capacità di alloggiamento residue. Il corrispettivo per l'uso di dette infrastrutture deve essere rapportato ai minori costi che l'operatore affronta rispetto alla posa dei cavi direttamente interrati.

Art. 17 Tipologie di realizzazione delle infrastrutture e le tecniche di posa delle reti

1. Possono essere realizzate nuove infrastrutture interrate soltanto se ricomprese nelle seguenti tipologie:
 - a) **in trincea**: realizzate con scavo a cielo aperto, con posa direttamente interrata o in tubazioni, successivo rinterro e ripristino della pavimentazione;
 - b) **in polifora o cavidotto**: manufatti costituiti da elementi tubolari continui, affiancati o termosaldati, per infilaggio di più servizi di rete;
 - c) **in cunicoli tecnologici**: manufatti continui predisposti per l'alloggiamento di tubazioni e passerelle portacavi, non praticabile all'interno, ma accessibile dall'esterno mediante la rimozione di coperture amovibili a livello stradale;
 - d) **in gallerie pluriservizi**: manufatti continui predisposti per l'alloggiamento di tubazioni e passerelle portacavi, praticabile con accesso da apposite discenderie dal piano stradale.

Dette infrastrutture devono rispondere ai seguenti requisiti:

- essere realizzate, in via prioritaria, con tecnologie improntate al contenimento dell'effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze (tecnologie No-Dig);
- essere provviste di dispositivi o derivazioni funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli edifici circostanti, coerentemente con le norme tecniche UNI - CEI;

-
- essere completate, ove allocate in prossimità di marciapiedi, entro tempi compatibili con le esigenze delle attività commerciali o produttive locali;
 - essere strutturate, in dipendenza dei potenziali servizi veicolabili, come cunicoli dotati di plotte scopercibili, abbinata a polifore;
 - essere realizzate, ove si debba ricorrere al tradizionale scavo aperto, con criteri improntati al massimo contenimento dei disagi alla viabilità ciclo-pedonale e veicolare. A tal fine, così come indicato dalle Norme del CNR, per i marciapiedi a servizio delle aree urbanizzate, deve essere considerata una larghezza minima di 4 metri sia per le strade di quartiere che, possibilmente, per quelle di scorrimento.

2. Oltre a quanto sopra indicato, ulteriori requisiti devono essere previsti per le infrastrutture costituite dai cunicoli tecnologici e dalle gallerie pluriservizi come segue:

2.1 infrastrutture tipo «cunicoli tecnologici»:

- a) devono essere realizzate, in particolare per le aree ad elevato indice di urbanizzazione, con tecnologie improntate alla mancata o contenuta effrazione della sede stradale e delle relative o annesse pertinenze;
- b) devono essere dimensionate in funzione delle esigenze di sviluppo riferibili a un orizzonte temporale non inferiore a 10 dieci anni;
- c) devono essere provviste di derivazioni o dispositivi funzionali alla realizzazione degli allacciamenti con gli immobili produttivi commerciali e residenziali di pertinenza, coerentemente con le normative tecniche UNI - CEI;
- d) per l'inserimento di tubazioni rigide, deve essere prevista una copertura a plotte amovibili, opportunamente posizionata, le cui dimensioni longitudinali e trasversali devono essere rapportate all'altezza interna del manufatto e alla lunghezza delle tubazioni stesse.

2.2 infrastrutture tipo «gallerie pluriservizi»:

- a) devono possedere, al netto dei volumi destinati ai diversi servizi di rete e alle correlate opere e sottoservizi, e sempre in coerenza con le normative tecniche UNI - CEI, dimensioni non inferiori a metri 2 di altezza e cm 70 di larghezza in termini di spazio libero di passaggio, utile anche per affrontare eventuali emergenze;
- b) ai sensi dell'art. 66 del d.P.R. n. 495/1992, essere accessibili dall'esterno, ai fini della loro ispezionabilità e per i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Art. 18 Criteri di intervento

I criteri di intervento dovranno tener conto dei seguenti principi:

- a) nelle aree soggette ad evoluzione urbanistica:
 - devono essere realizzati, salvo che non sussistano giustificati motivi che portino ad optare per altro tipo di infrastruttura, i «cunicoli tecnologici», all'interno dei quali procedere alla riallocazione di eventuali servizi di rete già esistenti;
 - l'infrastruttura deve essere realizzata contestualmente alle restanti opere di urbanizzazione primaria, valutando la possibilità di destinare parte delle aree a standard per la sistemazione dei sottoservizi.
- b) nelle aree già edificate o in assenza di specifica previsione nel PUGSS, la scelta tra le possibili infrastrutture e tra le tecniche di scavo deve essere effettuata dal comune in base alle caratteristiche delle aree stesse, alla eventuale presenza di beni di carattere storico architettonico, alle dimensioni e alla potenzialità dei servizi di rete da alloggiare;

-
- c) il ricorso alle strutture più complesse deve essere previsto in corrispondenza degli incroci e in genere nelle aree di espansione edilizia o di significativa riqualificazione urbana contraddistinte da elevata concentrazione di servizi di rete. Al fine di garantire il minor disagio possibile alla cittadinanza il comune definisce le norme di salvaguardia e in particolare l'intervallo di tempo minimo per cui è vietato manomettere una strada dopo che questa è stata sottoposta ad un intervento nel sottosuolo;
- d) nei casi di confermata riutilizzabilità, non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture su percorsi paralleli, anche se limitrofi, se non a seguito di esaurimento delle primarie capacità di alloggiamento dei servizi di rete;
- e) per le strade sensibili (ovvero arterie principali o caratterizzate da maggiore flusso di traffico ovvero arterie per le quali risulta impossibile procedere a prolungate chiusure della sezione di transito) si devono adottare i seguenti **criteri di intervento**:
- pianificazione degli interventi in concomitanza di più gestori;
 - recupero di preesistenze e delle reti dismesse per la messa in opera di nuove reti;
 - utilizzazione di tecnologie a ridotta effrazione della superficie quali lo scavo a foro cieco (tecniche no-dig).

Art. 19 Tecniche di posa

Sono previste tre tecniche di posa delle reti e in particolare:

- a) scavo a cielo aperto: prevede l'esecuzione di uno scavo a sezione obbligata, eseguito a differenti profondità lungo tutto il tracciato della condotta da installare o riparare, con normali mezzi di movimentazione terra per la posa interrata di tubazioni o la costruzione di manufatti per l'alloggiamento delle condotte;
- b) scavo a foro cieco (tecniche NO-DIG): tecnica di derivazione americana che richiede solo lo scavo di due pozzetti in corrispondenza dell'inizio e della fine del tracciato su cui si deve intervenire, limitando considerevolmente lo scavo a cielo aperto. A monte di ogni realizzazione NO-DIG deve essere condotta un'accurata campagna conoscitiva sulle possibili interferenze con i servizi già esistenti e sullo stato della canalizzazione eventualmente da riabilitare;
- c) recupero di preesistenze (trenchless technologies): tipologia di tecniche che prevede il riutilizzo, con o senza risanamento, di condotte esistenti e che comporta i maggiori vantaggi in termini di impatto sull'ambiente in quanto limita gli scavi e dunque il materiale di risulta. Le tecniche di risanamento delle infrastrutture esistenti, sono molteplici ma si possono suddividere in tre gruppi a seconda che l'installazione della nuova condotta comporti una riduzione, un aumento o il mantenimento delle dimensioni originarie della condotta.

Tra i criteri di scelta delle tecniche di posa si dovrà tener conto che:

- a) le tecnologie NO-DIG e le trenchless technologies costituiscono una valida alternativa nelle situazioni in cui non vi è la convenienza tecnico-economica a realizzare infrastrutture per l'alloggiamento dei servizi;
- b) le tecnologie NO-DIG, sono particolarmente indicate nelle seguenti situazioni e contesti realizzativi:
- attraversamenti stradali, ferroviari, di corsi d'acqua, ecc.;
 - strade con pavimentazioni di pregio nei centri storici;

-
- strade urbane a vocazione commerciale;
 - strade urbane a traffico elevato o a sezione modesta;
 - risanamento dei servizi interrati;
 - riabilitazione senza asportazioni delle vecchie canalizzazioni.
- c) per gli interventi di installazione di reti e di impianti di comunicazione elettronica in fibra ottica, ai sensi della l. 18 giugno 2009 n. 69 art. 1 c. 5, la profondità minima dei lavori di scavo, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa vigente può essere ridotta previo accordo con l'ente proprietario della strada;
- d) nella scelta del percorso delle reti di sottoservizi, si deve tener conto delle possibili interferenze tra l'esecuzione delle opere rispetto alle normali attività del soprasuolo (viabilità, accesso alle proprietà private, rumorosità del cantiere); per l'ipotesi in cui l'intervento preveda la aggiunge un nuovo servizio, deve essere previsto il mantenimento di una distanza di sicurezza dagli altri sottoservizi preesistenti;
- e) le zone della sezione stradale da privilegiare per collocare nuovi servizi sono quelle sottostanti i marciapiedi laterali, gli stalli di sosta e le aiuole centrali rispetto al centro della carreggiata, perché ne implicano la totale chiusura con ripercussioni sul traffico veicolare;
- f) le infrastrutture devono essere realizzate, per quanto possibile, con criteri tali da potere alloggiare, sistematicamente, tutti i servizi compatibili, conformemente alle pertinenti norme tecniche UNI-CEI, alle disposizioni di cui al d.m. 24 novembre 1984 e al d.lgs. n. 626/1994; particolare attenzione progettuale deve essere riservata alle opere ricadenti in aree a rischio sismico per le quali devono fare testo le indicazioni elaborate dai Servizi tecnici nazionali;
- g) qualora i lavori interessino i marciapiedi e altre pertinenze stradali, deve essere garantita la mobilità delle persone con ridotta o impedita capacità motoria. A tal fine si rinvia all'osservanza degli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 del D.P.R. n. 503/1996, predisponendo adeguate transennature e ripristinando la continuità dei passi carrai con gli accorgimenti più opportuni. L'ente autorizzante, in sede istruttoria, deve accertare la coerenza del piano delle opere con il citato D.P.R. 503/1996;
- h) le condotte di gas combustibile, ai sensi dell'articolo 54 del d.P.R. n. 610/1996, devono essere situate all'esterno delle infrastrutture ove sono alloggiabili i restanti servizi di rete. Qualora il tratto di tubazione debba essere posto nell'infrastruttura, oltre che occupare una limitata estensione lineare, non deve presentare punti di derivazione e deve essere posato in doppio tubo con sfiati e secondo accorgimenti indicati dalla buona tecnica allo stato dell'arte attinti dalla guida tecnica UNI-CEI «Requisiti essenziali di sicurezza per la coesistenza di servizi a rete in strutture sotterranee polifunzionali, di cui alla norma UNI-CEI «Servizi tecnologici interrati», alla norma UNI-CIG 10576 «Protezioni delle tubazioni gas durante i lavori del sottosuolo», al d.m. 24 novembre 1984.

Art. 20 Modalità di gestione delle infrastrutture di alloggiamento delle reti

E' facoltà delle Aziende procedere, in forma contestuale alla realizzazione di infrastrutture di alloggiamento utilizzabili oltre che per le proprie reti anche per reti di proprietà di aziende terze. Tali opere possono essere realizzate unicamente secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 18.

In questo caso:

1. L'attività di gestione e utilizzo delle infrastrutture di alloggiamento reti è regolata da una convenzione con il comune, che prevede comunque:

-
- a) l'obbligo, a carico del proprietario e del gestore, di consentire l'accesso all'infrastruttura ai titolari delle reti in essa collocabili, a condizioni non discriminatorie e improntate a criteri di economicità, celerità e trasparenza;
 - b) le tariffe per l'utilizzo dell'infrastruttura, definite nel rispetto delle disposizioni in materia di occupazione di spazi ed aree pubbliche, che devono essere approvate dalla Giunta e rese pubbliche entro quindici giorni dalla loro approvazione e trasmesse, nei quindici giorni successivi, all'Osservatorio risorse e servizi;
 - c) i criteri di gestione e manutenzione dell'infrastruttura;
 - d) la presentazione di idonea cauzione, ogni qualvolta la superficie dell'area è manomessa per lavori di manutenzione o di rifacimento e di garanzie finanziarie per danni attribuibili a cattiva gestione;
 - e) le clausole sanzionatorie e la loro ricaduta sul rapporto autorizzatorio.

2. Le reti dei servizi, alloggiare all'interno delle infrastrutture, restano in ogni caso di proprietà dei rispettivi titolari. I rapporti fra i proprietari e i gestori delle infrastrutture e i proprietari e i gestori delle reti ivi alloggiare sono regolati da apposito contratto di servizio.

TITOLO 5 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI DI MANOMISSIONE E RIPRISTINO DEL SOTTOSUOLO

Art. 21 Criteri e specifiche per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione suolo pubblico

I presenti criteri procedurali e specifiche tecniche valgono quale precisazione e integrazione rispetto all'allegato 2 "Disciplinare Tecnico" al Regolamento approvato con Delibera di C.C. n. 6 del 29.01.2013, per il rilascio delle autorizzazioni di manomissione di suolo e sottosuolo pubblico, richieste sia dai privati sia da enti o società che gestiscono pubblici servizi.

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal competente Settore Gestione del Territorio, previa richiesta scritta in adeguato bollo ai sensi di Legge, asseverata da un tecnico abilitato. Per il ritiro dell'atto autorizzativo saranno richiesti bollo come da Legge, e diritti di segreteria come fissati dal deliberato di Giunta Comunale.

Nella domanda debbono essere indicati e precisati in forma di schematico progetto:

- a) il tipo d'intervento e la zona in cui dovranno eseguirsi le manomissioni (via e numeri civici interessati).
- b) La lunghezza della rottura, la larghezza e la profondità dello scavo;
- c) La durata prevista dei lavori;
- d) Il suolo interessato, il tipo di pavimentazione ed il numero degli attraversamenti stradali;
- e) L'eventuale installazione di nuovi manufatti;
- f) L'ubicazione dei servizi esistenti posti entro un arco di 10 metri rispetto al sedime di intervento, con esecuzione di rilievo topografico riferito a idonei punti di riferimento inamovibili;
- g) Gli estremi della ditta esecutrice dei lavori;
- h) La ricevuta attestante l'avvenuto pagamento degli importi previsti alle appendici 10A – 10B1 – 10B2
- i) Documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi antecedente all'intervento.

La richiesta è corredata da una planimetria in triplice copia della zona interessata dagli scavi, alla scala 1: 100 in cui siano indicate le dimensioni della rottura del suolo pubblico e la distanza dal

ciglio stradale o dal cordolo di marciapiede o dal filo delle edificazioni, con l'indicazione della sezione tipo quotata utilizzando scala 1:100.

2. Non saranno rilasciate autorizzazioni alla manomissione del suolo pubblico, che interessano manufatti realizzati in un periodo inferiore a due anni, salvo casi urgenti ed improrogabili che verranno di volta in volta valutati.

3. Nessuna manomissione del suolo pubblico può essere effettuata senza l'autorizzazione del Comune. Nei casi in cui l'intervento presenti carattere d'estrema urgenza e non rinviabile, l'interessato può dare corso alla manomissione del suolo o sottosuolo, previo avviso agli uffici comunali preposti. Lo stesso dovrà inoltrare entro il primo giorno utile successivo all'inizio dei lavori, una dichiarazione attestante i motivi dell'urgenza, con tutta la documentazione e prassi indicate al punto 1.

4. Deve essere depositata in cantiere copia di tutta la documentazione di cui al punto 1. Nell'autorizzazione è indicato, tra le altre prescrizioni, un preciso richiamo all'osservanza delle distanze tra i vari tipi d'impianti, stabilite dalle disposizioni di Legge, regolamentari e locali vigenti in materia. Le occupazioni di suolo pubblico sono inoltre soggette alla tassa prevista da D.L.vo 15.11.1993, n. 507.

5. La data d'inizio dei lavori deve essere indicata dagli interessati con le modalità stabilite dall'autorizzazione. La mancata comunicazione costituisce esecuzione lavori senza autorizzazione.

6. Sono vietate modifiche e variazioni in corso d'opera, non contemplate dall'autorizzazione. La durata dei lavori stabilita in 90 (novanta) giorni calendari continui, decorre dalla data di inizio dei lavori e termina con la data di comunicazione di fine lavori.

7. L'autorizzazione ha validità di 180 giorni (in giorni calendari continui) dalla data del rilascio.

8. L'autorizzato è tenuto a ripristinare lo stesso tipo di manto d'usura in asfalto o della pavimentazione con altro materiale, preesistente all'intervento.

Art. 22 Documentazione da fornire a termine lavori

Al termine dei lavori la ditta esecutrice deve produrre:

- certificazione attestante la relativa esecuzione degli stessi a regola d'arte e secondo le prescrizioni contenute nell'autorizzazione;
- documentazione fotografica illustrativa dello stato dei luoghi successivo al ripristino finale;
- relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche del sistema a rete interessato dai lavori con indicazione delle caratteristiche di profondità e diametro del manufatto preesistente;
- le informazioni di cui ai successivi artt. 25 e 26.

Art. 23 Garanzie e verifiche

A garanzia degli esatti adempimenti prescritti nell'autorizzazione comunale, l'interessato dovrà prestare una cauzione fissata con apposito delibera comunale. Per quanto riguarda gli enti e società che gestiscono pubblici servizi quali AMSC, ENEL, TELECOM ecc., essi dovranno depositare annualmente adeguata cauzione pari all'importo fissato con l'apposita delibera comunale, automaticamente rinnovabile salvo diverse prescrizioni stabilite dall'Amministrazione Comunale. La cauzione è versata presso l'economista comunale, in contanti o con assegno circolare. Per importi superiori a € 5.000,00 (cinquemila), potrà essere prestata polizza fideiussoria, bancaria o assicurativa.

La cauzione potrà essere restituita o svincolata a favore dell'interessato, solo dopo 90 (novanta) giorni (calendari continui) dalla comunicazione di fine lavori, previa certificazione all'economista del responsabile del Settore Gestione del Territorio che ha autorizzato, o di altro tecnico del servizio

all'uopo delegato, redatta previa esecuzione di sopralluogo e stesura di verbale di accettazione delle opere da parte di incaricato dell'UT.

Nel caso di riscontrata inadeguatezza degli interventi di ripristino effettuati o di riscontrato danneggiamento di porzioni adiacenti, il responsabile incaricato del sopralluogo procede a redazione di verbale pertinente lo stato dei luoghi con prescrizione di idoneo periodo per la effettuazione dei relativi lavori di rifacimento e/o ripristino finale (salvo comprovati motivi di urgenza o entità delle opere, tale termine non può essere inferiore ai 15 giorni e comunque non superiore ai 60 giorni).

Allo scadere di tale periodo il responsabile incaricato procede a nuovo sopralluogo ed al conseguente eventuale rilascio di verbale di accettazione delle opere.

In caso di inosservanza alle prescrizioni stabilite o di persistenza di danni al suolo o sottosuolo pubblico e sue pertinenze, il Comune introita in tutto o in parte il deposito cauzionale, fatte salve azioni di rivalsa per i conseguenti danni nelle competenti sedi giudiziali.

I soggetti inadempienti non possono conseguire nuove autorizzazioni sino a che non abbiano provveduto a risarcire i danni provocati.

Fino ad avvenuta redazione del verbale di accettazione delle opere, l'impresa esecutrice delle opere rimane responsabile di eventuali danni arrecati a terzi in relazione alle modalità di esecuzione delle stesse.

Art. 24 Danneggiamenti indotti e sorveglianza del cantiere

In caso di danni a cavi, tubazioni, manufatti di proprietà pubblica o privata non interessati dall'intervento, l'autorizzato né da tempestiva comunicazione all'ente o società proprietari, e al Settore Gestione del Territorio.

Gli oneri o l'eventuale modifica conseguenti, sono a carico dell'autorizzato.

Per tutta la durata dei lavori l'autorizzato è tenuto alla sorveglianza delle zone manomesse, mantenendo in perfetta efficienza la segnaletica stradale di cantiere, sia orizzontale che verticale, sino al ripristino, e avuto riguardo alle disposizioni contenute nel vigente Codice della Strada.

In caso di marciapiedi di dimensioni inferiori a mt. 1,50 deve essere garantito il transito pedonale con apposite banchine provvisorie munite di barriera protettiva o corrimano, e relativa segnaletica. L'impresa esecutrice ha l'obbligo di tenere l'autorizzazione in cantiere e di esibirla a richiesta dei tecnici comunali, degli agenti, sottufficiali, ufficiali di Polizia Locale e /o Giudiziaria.

TITOLO 6 - CRITERI PER ASSICURARE L'OMOGENEA MAPPATURA E GEOREFERENZIAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE E L'INDIVIDUAZIONE DELLE MODALITÀ PER IL RACCORDO DELLE MAPPE COMUNALI E PROVINCIALI CON IL SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE REGIONALE.

Art. 25 Cartografia e gestione dei dati

La mappatura aggiornata delle infrastrutture e delle reti dei servizi è finalizzata alla conoscenza degli impianti di pubblici servizi esistenti nel sottosuolo per migliorare il coordinamento dei soggetti che a diverso titolo vi operano.

Essa costituisce strumento propedeutico per la revisione del PUGSS e del PGT e per la programmazione dei nuovi interventi.

A tale scopo:

1. Al fine di favorire l'integrazione delle informazioni geografiche relative al sottosuolo, l'amministrazione comunale procede alla realizzazione di una apposita base cartografica di riferimento conformata alle specifiche tecniche di cui alla d.g.r. 20 febbraio 2008, n. 8/6650. La successiva e progressiva mappatura delle infrastrutture e delle reti costituisce parte integrante del SIT ai sensi dell'art. 3 della l.r. 12/2005.

2. Dietro richiesta del comune e nel congruo termine dagli stessi stabilito, i soggetti titolari e gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi sono tenuti a fornire i dati relativi agli impianti esistenti conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 al R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010, che definisce requisiti informativi minimi rispetto a quanto previsto nella d.g.r. 21 novembre 2007, n. 5900.

Art. 26 Soluzioni per il completamento della ricognizione

In considerazione del fatto che, in relazione ai dati esistenti, durante la stesura del PUGSS non è stato possibile dotarsi di una completa mappatura georeferenziata del sottosuolo, entro 2 mesi dalla costituzione dell'Ufficio comunale per il sottosuolo, lo stesso provvederà alla raccolta ed archiviazione su supporto informatico dei dati esistenti presso gli archivi comunali e presso gli archivi di Enti e Aziende, ai fini di una loro completa valutazione ed eventuale utilizzo per la realizzazione di prima cartografia di base.

A partire da tale bagaglio informativo sarà possibile procedere alla valutazione di insieme del quadro quantitativo e qualitativo dei dati disponibili individuando rispettivamente per ogni servizio a rete:

- le aree servite per le quali non sussistono dati conoscitivi
- le aree servite per le quali sussistono dati puramente qualitativi
- le aree servite per le quali sussistono dati quantitativi non georeferenziabili
- le aree servite per le quali sussistono dati quantitativi georeferenziati

In relazione al quadro complessivo così desunto si procederà unitamente ai gestori dei singoli sistemi a rete alla definizione di piani di rilievo di dettaglio dello stato di fatto e di consistenza delle reti, da effettuarsi secondo le specifiche di cui al R.R. n. 6 del 15 febbraio 2010.

Art. 27 Procedure di monitoraggio

E' prevista la effettuazione nel tempo di procedure di monitoraggio che regolamentano le attività di controllo, operative e amministrative, svolte dall'ufficio competente, sia sul ciclo di vita del singolo intervento (monitoraggio a livello di intervento), sia sulla corretta applicazione del Piano (monitoraggio a livello di Piano).

L'attività di monitoraggio di un intervento si ritiene conclusa dopo che sia avvenuta la restituzione dei dati relativi all'intervento svolto all'interno del SIT.

Art. 28 Monitoraggio a livello di piano e aggiornamento dei dati: interventi a scala areale eseguiti da Enti Gestori

Il monitoraggio a livello di piano viene effettuato da parte dell'Ufficio del Sottosuolo.

A tale scopo, sia a seguito di realizzazione di nuovi tratti di rete, sia in relazione a interventi di manutenzione o sostituzione, senza alcun onere per la Amministrazione Comunale, l'esecutore sarà tenuto a fornire l'aggiornamento dei dati relativi alle reti coinvolte nell'intervento, nonché tutti i dati

a consuntivo dell'intervento stesso, come planimetrie, sezioni e fotografie in cui sia rappresentata la disposizione finale delle linee interrato secondo le modalità di seguito indicate.

Al termine di ogni intervento o comunque, al termine di ogni anno solare i soggetti titolari e gestori delle reti dei servizi sono tenuti a comunicare l'elenco dei cantieri effettuati (sia in forma diretta, sia mediante affidamento o convenzione con terzi) fornendo per ciascun cantiere relazione tecnica contenente le seguenti indicazioni:

- descrizione dell'intervento effettuato e dei relativi costi sostenuti divisi per macrovoci di riferimento
- l'aggiornamento dei dati cartografici di rete secondo uno standard univoco e condiviso;
- le specifiche tecniche degli impianti realizzati;
- rilievo topografico di dettaglio riferito ad almeno 3 punti certi di riferimento con indicazione del tracciato del ramo realizzato, di eventuali strutture puntiformi (chiusini, vasche, saracinesche, collegamenti, intersezioni, valvole, ecc...)
- le indicazioni sulla rintracciabilità e sulle intestazioni delle linee posate e sulle loro eventuali protezioni esterne e giaciture (sistema di posa, nastri di segnalazione tubazioni interrato);
- le sezioni significative del percorso, in cui si evidenzino: la profondità di posa delle infrastrutture esistenti e/o di nuova posa, le distanze tra gli impianti, e la loro posizione orizzontale adeguatamente quotata (riferibile a elementi territoriali);
- posizione di eventuali altri servizi a rete incontrati durante i lavori con indicazione delle caratteristiche costruttive, direzioni, profondità di posa, stato di conservazione, ecc
- le riprese fotografiche eseguite durante i lavori e richiamate in una planimetria con indicazione dei con di ripresa;
- tutta la documentazione necessaria a completare l'informazione sull'intervento eseguito;
- future modalità di gestione.

Art. 29 Monitoraggio a livello di piano e aggiornamento dei dati: interventi occasionali e/o puntiformi da parte di Ditte o privati

Chiunque intervenga su opere esistenti nel sottosuolo, o in relazione a interventi di scavo anche puntiformi pervenga alla messa a giorno di servizi o strutture interrato è tenuto a darne notizia all'ufficio per il sottosuolo fornendo documentazione tecnica illustrativa delle strutture incontrate, consistente in via di minima in:

- descrizione delle opere realizzate o del tipo di scavo effettuato
- documentazione fotografica delle strutture esistenti e delle eventuali opere realizzate
- tipologia di struttura incontrata (composizione, dimensioni, utilizzo ove noto)
- stato di conservazione
- profondità del piano di appoggio
- planimetria con individuazione della struttura e del tracciato noto o presunto con identificazione delle distanze da almeno 3 punti certi di riferimento, nonché di eventuali strutture poste entro un raggio di 10 metri dal ciglio di scavo (chiusini, pali di illuminazione o sostegno dionee aeree, caditoie, griglie, ecc.)

Art. 30 Sanzioni

1. L'inadempimento senza giustificato motivo da parte dei soggetti titolari o gestori delle infrastrutture e delle reti dei servizi a quanto disposto dal precedente comma 2 costituisce condizione ostativa al rilascio delle autorizzazioni di cui al precedente art. 9, fatte salve quelle relative ad interventi necessari per garantire la continuità del servizio.

-
2. La mancata trasmissione delle informazioni di cui all'art. precedente, o la trasmissione di dati non rappresentativi è punita con una ammenda applicata in ragione di Euro 250,00 per ogni mq di scavo eseguito.

Art. 31 Comunicazioni alla Regione Lombardia

Ai fini di consentire alla Regione Lombardia di ottemperare a quanto previsto nella lettera e) dell'art. 37 della l.r. 26/2003, i comuni inviano all'Osservatorio regionale Risorse e Servizi i dati di cui al comma 3 e 4 dell'art.7 di questo regolamento entro due mesi dal loro ricevimento. In caso di inadempienza da parte dei comuni la Regione Lombardia richiede i dati direttamente ai soggetti che possiedono o operano su infrastrutture nel sottosuolo.

Art. 32 Sostenibilità economica del Piano

Il piano degli interventi ai fini dello svolgimento delle attività dettate dal presente regolamento verrà effettuato dalla Amministrazione Comunale mediante ricorso a mezzi propri o al reperimento di fondi specificatamente messi a disposizione da Enti terzi o mediante convenzionamento con gli Enti e Aziende operanti sul territorio.

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)**

REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE

APPENDICE 10A

Principi, modalità e criteri per la determinazione dell'indennità di civico ristoro.

1. Principi a fondamento dell'indennità di civico ristoro

L'indennità a titolo di civico ristoro concerne il complesso dei maggiori oneri che vengono a gravare sul Comune quale ente esponenziale della collettività, nonché dei disagi che si determinano nei riguardi del regolare svolgimento delle attività e dei servizi della città in conseguenza, diretta o comunque collegata alla realizzazione delle opere, oneri e disagi che, invece, devono essere sopportati e, quindi, restare a carico dell'operatore in relazione alla propria attività e ai benefici e vantaggi che ne riceve.

Tale indennità, oltre a nascere dall'esigenza di esentare il Comune, e quindi la collettività, dai suddetti maggiori oneri a seguito della realizzazione delle opere, ha anche la finalità di contribuire alla razionalizzazione degli interventi nel sottosuolo, secondo le linee guida di cui alla Direttiva 3 marzo 1999, in modo da contenere i disagi per la popolazione, l'ambiente e la mobilità, promovendo scelte d'intervento che non comportino, in prospettiva, la diminuzione della fluidità del traffico per i ripetuti lavori interessanti le strade urbane.

2. Determinazione dell'indennità di civico ristoro

Per la determinazione di tali maggiori oneri, si fa riferimento alle sottoindicate circostanze, a cui sono riconducibili:

- a. degrado permanente subito dalle fondazioni e dalle pavimentazioni stradali a seguito delle manomissioni e dei necessari interventi manutentivi;
- b. degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nell'area interessata ai lavori, qualora i lavori di scavo interferiscano con le aree di sviluppo degli apparati radicali di essenze vegetali;
- c. oneri, o spese, oltre che per il controllo della regolare esecuzione dei lavori, per garantire, in occasione della realizzazione degli interventi, la corretta gestione della viabilità urbana, per limitare i disagi arrecati alla popolazione ed alle attività commerciali e produttive nelle aree interessate ai lavori e nelle aree limitrofe, per le deviazioni dei percorsi di linea e, comunque, per consentire la regolare agibilità e fluidità del traffico.

Note:

- I. Per quanto concerne il degrado del corpo stradale conseguente all'esecuzione dei lavori, l'importo dell'indennità deve essere commisurato in rapporto alla tipologia dei lavori ed alle caratteristiche del corpo stradale oggetto dei lavori medesimi, pervenendo alla individuazione del costo medio degli interventi sul quale applicare la quota percentuale necessaria per i maggiori oneri di manutenzione.

-
- II. Per quanto concerne il degrado dell'apparato radicale delle essenze arboree ed arbustive poste nelle aree interessate dallo scavo, devono essere individuate classi omogenee di essenze, indicando, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale non sono consentiti, di regola, lavori di scavo. Deve essere, inoltre, individuata, per ogni classe, la distanza dalla base del fusto entro la quale è invece consentito effettuare lavori di scavo, anche se esclusivamente in caso di assoluta necessità e secondo le prescrizioni dettate dal Comune. Facendo riferimento ad ipotesi in cui i lavori di scavo vengano effettuati entro le distanze di rispetto sopra individuate, e assumendo che sia dovuta, per ogni pianta interessata, un'indennità il cui importo è differenziato in funzione del valore delle essenze arboree, dovrà indicarsi un'indennità media determinata in relazione alle maggiori spese poste a carico del Comune, derivanti dalla maggiore necessità di successivi interventi di monitoraggio, controllo e manutenzione, finalizzati a preservare la funzionalità vegetativa e la sicurezza delle piante, in conseguenza all'interferenza dei lavori di scavo con l'area interessata dagli apparati radicali.
- III. Per quanto riguarda il punto c), deve tenersi conto:
- 1) dell'aumento delle prestazioni richieste
 - al Corpo di Polizia locale, per assicurare, in rapporto ai tempi medi di esecuzione degli interventi, le variazioni alla mobilità, la sicurezza e la vigilanza idonee a garantire il massimo di fluidità del traffico;
 - ai settori tecnici per le attività di vigilanza e di controllo di competenza
 - 2) dell'impiego di personale per l'attività di informazione sulle deviazioni (materiale informativo da affiggere alle paline interessate, sistemazione di indicatori di fermata provvisoria);
 - 3) di una quota compensativa a fronte degli effetti negativi sulle attività economiche e sulla popolazione che richiedono interventi successivi del Comune di recupero e sviluppo.

La somma forfettaria individuata in relazione ai punti I)-II)-III) è dovuta anche nel caso di apertura di scavi in tutto o in parte corrispondenti a ripristini preesistenti.

3. Modalità

La Giunta Comunale, con apposito provvedimento, definisce una somma forfettaria nel rispetto dei criteri sopra indicati.

Tale somma non copre i vizi occulti che devono sempre e comunque essere eliminati a cura del concessionario.

La somma così definita è aggiornata al primo gennaio di ogni anno; in sede di prima applicazione si applicano gli importi definiti negli appendici 10B1, 10B2 e 10C.

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)**

REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE

APPENDICE 10B1

Determinazione degli importi a carico delle Aziende Erogatrici di Servizi

Manomissioni di suolo pubblico – rif. art. 10 Regolamento Attuativo Comunale

1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per il rilascio delle concessioni pari ad €0,60 per metro lineare di scavo.

1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della concessione, salvo che non sia diversamente disposto da particolari disposizioni di legge, pari a 1/20 dell'importo delle opere edili e civili; da versarsi in denaro, in titoli, o fideiussione bancaria o polizza assicurativa, che verrà restituito al termine della concessione.

1.3 L'importo delle penali previste per ogni inosservanza delle disposizioni impartite è definito pari a €275,00

1.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a €20,00 per ml di scavo di larghezza fino a mt 1,00, pari a €27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, e pari a €33,00 per ml di scavo di larghezza superiore a 2,00 mt.

1.5 Indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune per ogni intervento manutentivo ed urgente con sviluppo inferiore a mt 20,00 è pari a €110,00. L'indennità potrà essere corrisposta anche in forma forfettaria in un'unica soluzione all'inizio di ogni annualità o in due rate semestrali.

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)**

APPENDICE 10B2

Determinazione importi per i soggetti diversi dalle Aziende Erogatrici di Servizi

Manomissioni di suolo pubblico - rif. art. 10 Regolamento Attuativo Comunale

1.1 Spese di sopralluogo e di istruttoria per la stipula della convenzione pari a €1,10 per ml di scavo.

1.2 Deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori ed al successivo esercizio per la durata della convenzione, pari a 1110 dell'importo delle opere edili, da versare in denaro, in titoli o fideiussione bancaria o polizza assicurativa che verrà restituito al termine della convenzione.

1.3 Penale per ogni inosservanza delle disposizioni impartite pari a €275,00.

1.4 L'indennità di civico ristoro da corrispondere al Comune è pari a €20,00 per ml di scavo di larghezza fino a mt 1,00, pari a €27,00 per ml di scavo di larghezza da 1,00 a 2,00 mt, pari a €33,00/ml per scavo di larghezza superiore a 2,00 mt..

1.5 Per interventi inferiori a mq 10,00 di scavo, le spese di sopralluogo e di istruttoria e di indennità di civico ristoro sono forfetariamente determinate in complessivi € 150,00. Non è inoltre richiesta la stipula di convenzione di cui all'appendice 10C.

1.6 Il deposito cauzionale relativo all'esecuzione dei lavori viene stabilito dagli uffici al momento del rilascio della comunicazione autorizzativa in base all'entità dell'intervento ed alla tipologia delle pavimentazioni interessate.

accorgimenti necessari per garantire l'incolumità delle persone e sotto la sorveglianza del Direttore Lavori indicato dall'Azienda" e con l'osservanza delle prescrizioni tecniche allegate al presente atto. L'Azienda assume inoltre l'obbligo di riparare eventuali danni derivanti e conseguenti alle opere realizzate, alle occupazioni o ai depositi autorizzati, sollevando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità e senza alcun pregiudizio dei diritti di terzi. Il Comune ha la facoltà di intervenire d'ufficio, con rivalsa nei confronti dell'Azienda per le spese sostenute, ogni qualvolta quest'ultima non osservi esattamente o rifiuti di osservare le prescrizioni impartite dai competenti uffici in merito agli interventi di ripristino necessari.

ART.3

Il tracciato delle canalizzazioni ed il posizionamento dei manufatti può subire modeste variazioni rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo. Tali variazioni, che devono essere concordate preventivamente con il Settore Gestione del Territorio del Comune in base alle esigenze che potranno sorgere in sede di esecuzione dei lavori, devono essere riportate nelle tavole di progetto prima dell'esecuzione delle operazioni di collaudo provvisorio.

ART.4

I lavori di scavo e ripristino devono essere eseguiti a regola d'arte, in modo da non intralciare il traffico veicolare e pedonale, con sgombero immediato e completo del materiale di scavo. I depositi su strada ed i relativi cantieri devono essere segnalati secondo i disposti di cui all'art.21 dei D.Ig 30.4 92 n.285 ed artt. da 30 a 43 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992 n.495) e successive modificazioni ed integrazioni. Prima del ripristino delle condizioni di transitabilità l'Azienda deve provvedere al riposizionamento della segnaletica stradale verticale ed al rifacimento di quella orizzontale eventualmente danneggiata.

ART. 5

I lavori devono iniziare non oltre i sessanta giorni successivi dalla scadenza del termine di cui al terzo comma dell'art. 10 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, salvo diversa intesa con il Settore Gestione del Territorio del Comune, ed essere ultimati entro i successivi 90 giorni, comunque secondo il programma temporale indicato nella relazione tecnica e nel progetto esecutivo.

In caso di successivi lavori di manutenzione delle opere realizzate comportanti la necessità di manomissione di suolo pubblico, l'Azienda" deve preventivamente chiedere la prescritta autorizzazione al Comune. L'Azienda conferma di aver preso gli opportuni contatti con le altre aziende in merito agli interventi da eseguire al fine anche di coordinarli sotto il profilo della sicurezza ai sensi della normativa vigente.

ART. 6

Nel caso in cui per esigenze di pubblico interesse o per ragioni di tutela della sicurezza di strade, marciapiedi, piste ciclabili, percorsi pedonali ecc... il Comune richiedesse all'Azienda di rimuovere, apportare variazioni o effettuare spostamenti dei manufatti o della canalizzazioni in questione, l'Azienda stessa è obbligata a provvedervi a sua cura e spese entro il termine che sarà indicato dal Comune, attenendosi alle norme di cui al presente atto e senza avanzare pretese di indennizzo.

ART.7

Il presente atto non esonera l'Azienda dall'ottenere, nei casi previsti dalle vigenti disposizioni, i prescritti titoli edilizi e paesaggistici.

ART.8

Il Comune riconosce che i manufatti realizzati e le opere accessorie sono di proprietà dell'Azienda. L'Azienda si obbliga ad osservare tutte le prescrizioni contenute nel Regolamento.

ART.9

L' Azienda si impegna ad esporre un cartello, per ciascun senso di marcia della strada, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori ed in posizione, ben visibile, di dimensioni non inferiori cm 120x70, recante le seguenti indicazioni:

- COMUNE DI CASSANO MAGNAGO
- Descrizione dei lavori
- Nominativo del committente
- Nominativo dei Direttore Lavori e numero telefonico per la reperibilità
- Nominativo dell'Impresa esecutrice dei lavori
- Inizio e termine di esecuzione lavori
- Estremi del provvedimento autorizzativo
- Estremi dell'ordinanza di limitazione del traffico.

L'Azienda deve comunicare data di inizio e di fine lavori al Settore Gestione del Territorio ed al Settore Polizia Locale del Comune. L'Azienda si impegna a provvedere alla sistemazione di eventuali danni alla pavimentazione stradale e sue pertinenze derivanti dalle opere eseguite, i quali si dovessero verificare entro i successivi due anni dalla data di fine lavori, intervenendo con assoluta tempestività. L'Azienda per tutta la durata della concessione si impegna a provvedere alla sorveglianza e alla manutenzione programmata dei propri manufatti nonché alla eliminazione di eventuali vizi occulti. L'Azienda, a sua cura e spese, anche a richiesta del Comune, si impegna a provvedere a porre in essere tutte le modifiche e le opere necessarie per eliminare ogni causa di pericolo e danno derivante dai manufatti di cui al presente accordo.

ART.10

Salvo quanto previsto al precedente art. 6, la presente concessione ha la durata di anni ventinove decorrenti dalla data di cui al precedente art. 5, primo comma, relativamente all'inizio dei lavori.

ART.11

L'Azienda si impegna a versare al Comune quanto previsto dall'art. 13 del Regolamento del Comune per la sistemazione nel sottosuolo di impianti tecnologici, relativamente a spese di sopralluogo e di istruttoria, depositi cauzionali, penali e somme dovute per l'occupazione temporanea e permanente di strade e aree pubbliche comunali e loro pertinenze nonché per indennità a titolo di civico ristoro. L'Azienda si impegna altresì a versare le somme di cui sopra nei termini indicati da apposita deliberazione della Giunta Comunale.

ART.12

Tutte le spese di stipulazione, bollo e registrazione relative al presente atto sono a carico dell'Azienda. Il presente atto è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 5 - punto 2 - della Tariffa Parte Prima allegata al D.P.R. 26.4.1986 n.131 e successive modificazioni e integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto, unitamente agli Allegati (**)

Per L'Azienda

Per il COMUNE DI CASSANO MAGNAGO

.....


P.S. la presente concessione tipo deve essere completata da parte dell'Azienda in tutte le parti indicate con (**)

**PIANO URBANO GENERALE DEI SERVIZI NEL SOTTOSUOLO
COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)**

REGOLAMENTO ATTUATIVO COMUNALE

APPENDICE 10D

REGOLAMENTO GENERALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO
Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2013



**CITTA' DI
CASSANO MAGNAGO**

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO
PUBBLICO**

Approvato con deliberazione di C.C. n. 6 del 29.01.2013.

“REGOLAMENTO COMUNALE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO”

SOMMARIO

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE.....	3
ART. 2 – COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI	3
ART. 3– DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE	4
ART. 4 – DISCIPLINARE TECNICO.....	5
ART. 5 – GARANZIA FIDEIUSSORIA	5
ART. 6 – INTERVENTI D’URGENZA	5
ART. 7 – INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE.....	6
ART. 8 – INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O IN DIFFORMITA’	6
ART. 9 – INTERVENTI D’UFFICIO.....	6
ART. 10 – INTERVENTI SU NUOVE STRADE.....	6
ART. 11– MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI.....	7
ART. 12– INIZIO LAVORI.....	7
ART. 13 - MODALITA’ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI.....	7
ART. 14 – SICUREZZA E VIGILANZA DELLE AREE DI CANTIERE.....	8
ART. 15 – FINE LAVORI	8
ART. 16 – PROROGA E RINUNCIA ALL’ESECUZIONE DEI LAVORI.....	8
ART. 17 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL’AUTORIZZAZIONE.....	8
ART. 18 – PROPRIETA’ E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE.....	9
ART. 19 – RESPONSABILITA’ ED OBBLIGHI DELL’OPERATORE.....	9
ART. 20 – RESPONSABILITA’ CIVILE	9
ART. 21 – ONERI.....	9
ART. 22 – CONTRATTI/CONVENZIONI IN CORSO	10
ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE	10

ART. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO - DISPOSIZIONI INTRODUTTIVE

Il presente regolamento disciplina i rapporti tra il Comune di Cassano Magnago (denominato successivamente Comune) e gli Operatori dei servizi a rete, in merito alla manomissione del suolo pubblico o di interesse privato su aree uso pubblico, conseguente la posa, la manutenzione e l'esercizio degli impianti dei servizi a rete di interesse pubblico, ubicati e da ubicare nel suolo e sottosuolo del territorio comunale.

Il suolo ed il sottosuolo sono un bene e una risorsa di natura pubblica, la cui utilizzazione deve essere autorizzata secondo i criteri della programmazione e della pianificazione concertata con i soggetti interessati, in modo da consentire l'uso razionale degli stessi e il coordinamento degli interventi per i diversi servizi, la tutela dell'ambiente naturale, dei terreni e delle risorse idriche in esso contenute, il contenimento dei disagi per la popolazione e la mobilità urbana.

La normativa a cui fa il riferimento il presente regolamento è la seguente:

- D.P.C.M. 3 marzo 1999;
- Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26;
- Regolamento Regionale 15 febbraio 2010, n. 6;
- Decreto Direttore Generale 19 luglio 2011, n. 6630 della Direzione generale ambiente, energia e reti – regione Lombardia;
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti);
- D.Lgs n° 152/2006 per terre e rocce da scavo;
- D.M. n° 161 del 10/08/2012 (Regolamento attuativo).

Le reti di servizi interessate sono di seguito elencate:

- acquedotti;
- elettriche;
- elettriche di illuminazione pubblica, semaforica, telesorveglianza;
- telefoniche e di trasmissione dati;
- teleriscaldamento;
- gas;

nonché le rispettive infrastrutture di contenimento.

Lo scopo del presente regolamento è di:

- razionalizzare l'utilizzo del sottosuolo, in modo da favorire il coordinamento degli interventi tra i diversi Operatori ed il Comune, preferibilmente organizzandoli con tempestività, al fine di consentire, nel contempo, la regolare fluidità del traffico ed evitare, per quanto possibile, il disagio alla popolazione dell'area interessata dai lavori ed alle attività commerciali e produttive ivi esistenti;
- ridurre al minimo la manomissione delle sedi stradali con le relative operazioni di scavo e di ripristino;
- consentire lo sviluppo tecnologico ed una efficace manutenzione delle reti;
- promuovere l'utilizzo di tecnologie alternative allo scavo tradizionale per la posa e la manutenzione degli impianti, al fine di salvaguardare l'ambiente e ridurre al minimo i disagi alla cittadinanza, il degrado del suolo e del sottosuolo stradale, i rischi degli incidenti per il personale che opera in cantiere e per le persone che si trovano a risiedere e transitare nelle sue vicinanze.

Di seguito si riportano le seguenti definizioni utili, come rinvenibili nell'ordinamento giuridico:

Autorizzazione: provvedimento rilasciato dall'Ente proprietario della strada o dal relativo gestore. E' fatto salvo quanto disposto in materia dalle leggi speciali e di settore;

Impianto: infrastrutture, cavi, opere principali e accessorie atti alla fornitura di un servizio pubblico e soggetti a autorizzazione;

Infrastruttura: manufatto sotterraneo e/o fuori terra, conforme alle norme tecniche di riferimento, di dimensione adeguata ad accogliere al proprio interno, in maniera sistematica, i servizi di rete per i quali è destinato, in condizioni di sicurezza e tali da assicurare il tempestivo libero accesso agli impianti per interventi legati a esigenze di continuità del servizio;

Operatore: soggetto munito di idoneo titolo giuridico per l'esecuzione di lavori e la realizzazione di opere sulle strade e sulle relative pertinenze.

ART. 2 – COORDINAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Comune, al fine di garantire un efficace coordinamento degli interventi da parte di tutti gli Operatori dei servizi a rete, espleta quanto segue:

- richiede la programmazione, su base almeno annuale e aggiornabile periodicamente, degli interventi previsti dall'Operatore, che si impegna a fornirla all'inizio **entro il 31 gennaio di ogni anno**, ad esclusione degli

interventi non programmabili (nuovi allacciamenti dell'utenza, interventi per guasto o interventi comunque non prevedibili);

- fornisce a tutti gli Operatori, anche attraverso la convocazione di apposita Conferenza dei Servizi, le indicazioni relative alle aree di intervento previste sia da parte degli altri Operatori, qualora ne sia in grado, sia da parte del Comune stesso o da altre Amministrazioni per la manutenzione delle strade o per la realizzazione di nuovi interventi edificatori o per la realizzazione di nuova viabilità;
- fornisce a tutti gli utilizzatori del sottosuolo il piano triennale delle opere pubbliche, successivamente all'approvazione dello stesso, per ciascun anno, da parte del Consiglio Comunale;
- favorisce il coordinamento tra Operatori, fornendo a ciascuno i riferimenti di quelli operanti nel territorio di competenza (nominativi, fax, tel, e-mail, ecc.).

Quanto sopra al fine di verificare:

- la disponibilità e l'utilizzabilità di eventuali infrastrutture presenti nel sito dell'intervento;
- l'intenzione da parte di altri Operatori di posare i propri impianti nello stesso luogo e periodo;
- la possibilità di conseguire economie di scala, con particolare riguardo ai ripristini della pavimentazione stradale, qualora il Comune abbia in programma di effettuare interventi di manutenzione del manto stradale nei luoghi di intervento.

Si intendono esclusi dalla programmazione annuale gli interventi per nuovi allacciamenti d'utenza non previsti e non prevedibili, gli interventi per guasto e quelli comunque non prevedibili.

ART. 3- DOMANDA E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE

Ogni Operatore che intende eseguire interventi di installazione di nuovi impianti o di manutenzione di quelli esistenti è tenuto a presentare la domanda di autorizzazione all'Area Lavori Pubblici del Comune.

Di conseguenza tutti i lavori e le opere che interessano la sede stradale, fatta eccezione per gli interventi per guasto, dovranno essere preventivamente autorizzati.

La domanda di autorizzazione deve essere corredata di tutti gli elaborati richiesti e deve essere conforme all'istanza tipo (**ALLEGATO I**), depositata presso l'Area Lavori Pubblici.

Alla domanda di autorizzazione deve essere allegato il relativo progetto, sottoscritto da tecnico abilitato, costituito dalla seguente documentazione tecnica minima, su supporto sia cartaceo che digitale in formato modificabile e pdf, utile per l'individuazione e la rappresentazione dell'impianto:

- 1) relazione tecnica descrittiva: dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare, nonché le modalità esecutive dei lavori;
- 2) elaborati grafici che, per interventi significativi, dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico quotato in scala 1:500 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - planimetrie e particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare, in scale opportune alla rappresentazione degli stessi;
- 3) documentazione fotografica.

La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo del Comune, debitamente firmata dal richiedente e completa nei suoi allegati.

Il Comune rilascia l'autorizzazione entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della domanda salvo il tempo eventualmente necessario per l'acquisizione di pareri non di competenza dell'Area Lavori Pubblici.

Costituisce parte integrante dell'autorizzazione il "Disciplinare Tecnico" per l'esecuzione dei lavori di scavo e ripristino provvisorio e definitivo di cui al successivo art. 4, anche se non materialmente allegato.

Qualora la domanda risultasse carente dei dati chiesti e/o non completa della documentazione prevista dovrà essere integrata **entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni** dalla corrispondente richiesta formulata dall'Area Lavori Pubblici. In caso contrario verrà archiviata senza seguito.

Il Comune può richiedere l'eventuale documentazione aggiuntiva, necessaria all'istruttoria, che comporta l'interruzione del termine **di 10 (dieci) giorni**, per una sola volta, sino ad avvenuta produzione di quanto richiesto.

L'autorizzazione di manomissione del suolo pubblico, rilasciata dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, senza pregiudizio per i diritti di terzi, avrà validità secondo tempi e scadenze previste dall'autorizzazione e dal Disciplinare Tecnico e comunque, il tempo di esecuzione non potrà essere superiore a **90 (novanta) giorni**

naturali consecutivi. Entro tale periodo i lavori dovranno essere eseguiti e terminati con il ripristino completo, fatte salve eventuali deroghe, concesse solo in particolari circostanze giustificate dall'Operatore con apposita relazione ed accettate dall'Amministrazione Comunale. Eventuali deroghe concesse non potranno in ogni caso essere superiori **al termine di 180 (centottanta)** giorni naturali consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione per l'ultimazione dei lavori.

Nel rilascio dell'autorizzazione nelle aree di seguito elencate occorre tenere presenti le ulteriori prescrizioni dettate dalle specifiche discipline di settore:

- a) **STRADE PROVINCIALI:** l'autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'Amministrazione Provinciale. Dovranno essere osservate le disposizioni impartite dagli uffici competenti della Provincia di Varese;
- b) **STRADE PRIVATE:** l'autorizzazione sarà subordinata al benessere dei privati proprietari;
- c) **AREE ADIACENTI AI TORRENTI ARNO RILE E TENORE:** l'autorizzazione sarà subordinata al benessere dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po; dovranno essere osservate le disposizioni impartite dagli uffici competenti della stessa Agenzia.

ART. 4 – DISCIPLINARE TECNICO

Il Disciplinare Tecnico contiene tutte le condizioni e prescrizioni tecniche necessarie per l'esecuzione dei lavori ed è redatto, in conformità allo schema tipo (**ALLEGATO 2**).

Il titolare dell'autorizzazione è tenuto a rispettare e a far rispettare tutte le condizioni e prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione e nel disciplinare suddetto, che forma integrante anche se non materialmente allegato all'autorizzazione medesima, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa e/o dal disciplinare stesso, nonché l'eventuale revoca della stessa con conseguente intervento surrogatorio del Comune, con spese a carico dello stesso Operatore inadempiente.

L'Area LLPP trasmetterà entro il 15 gennaio di ogni anno il Disciplinare Tecnico, di cui al presente articolo, alle società erogatrici di servizi che, entro e non oltre il 31 gennaio, dovranno restituirlo debitamente sottoscritto.

La sottoscrizione del predetto Disciplinare da parte delle società erogatrici di servizi costituisce atto obbligatorio ed imprescindibile per il rilascio delle autorizzazioni alla manomissioni del suolo pubblico.

La mancata sottoscrizione comporterà l'impossibilità da parte del Comune di rilasciare qualsiasi autorizzazione .

ART. 5 – GARANZIA FIDEIUSSORIA

A garanzia dell'esecuzione a regola d'arte dei lavori di ripristino delle aree pubbliche o aperte al pubblico transito e del pagamento delle eventuali penali previste dal Disciplinare Tecnico è richiesto all'Operatore di attivare una garanzia annuale unica, rinnovabile e rivedibile annualmente, mediante la costituzione di apposita fidejussione (bancaria o assicurativa), per un importo forfettario che verrà preventivamente definito e comunicato all'Operatore dall'Area Lavori Pubblici **entro il 15 gennaio di ciascun anno**, sulla base degli interventi eseguiti nell'anno precedente e tenendo conto dell'eventuale incidenza delle variazioni degli indici ISTAT.

Tale fideiussore dovrà contenere espressamente la dichiarazione di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune.

La garanzia copre gli oneri per i mancati ripristini e riparazioni della sede stradale da parte dell'Operatore; in tal caso il Comune si potrà rivalere sulla garanzia, appositamente costituita, mediante incameramento parziale o totale della stessa. Il Comune non rilascerà ulteriori autorizzazioni finché la cauzione prestata non verrà totalmente integrata sino al raggiungimento dell'importo originariamente garantito.

La garanzia cessa di avere effetto alla data di rilascio da parte del Comune del benessere finale per la riconsegna del suolo pubblico (di cui all'art. 9 del Disciplinare Tecnico) ovvero successivamente all'ultimo intervento eseguito dall'Operatore nel periodo di validità del contratto/convenzione in essere con il Comune.

ART. 6 – INTERVENTI D'URGENZA

Qualora un intervento debba essere eseguito con carattere di urgenza per la reale e dimostrata esigenza di ripristino del servizio a seguito esclusivamente di un guasto, documentato con apposite fotografie, che comporti un rischio concreto di interruzione della corretta erogazione, l'eventuale scavo o l'occupazione dell'area sarà eseguito immediatamente, dopo idonea tempestiva comunicazione via fax o via PEC inviata all'Area Lavori Pubblici, e, per le incombenze relative al traffico stradale, al comando di Polizia Locale, e si intenderà automaticamente autorizzato. Tale comunicazione, che costituisce presa in carico del suolo con effetto dalla data di inizio lavori, dovrà essere corredata da planimetria con l'individuazione della zona d'intervento, l'indicazione del Direttore dei Lavori, del Coordinatore della Sicurezza, dell'impresa esecutrice e del referente tecnico della stessa impresa. Il richiedente si assume tutte le responsabilità civili e penali inerenti l'intervento, utilizzando le necessarie cautele per non arrecare danni a persone o cose. Lo stesso richiedente dovrà, in ogni caso, eseguire i lavori in conformità alle

disposizioni del Disciplinare Tecnico, sottoscritto annualmente per questa tipologia di lavori, di cui al precedente art. 4, ultimo comma.

ART. 7 – INTERVENTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE

Il Comune favorisce, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti e/o dismesse e l'impiego da parte degli Operatori dei servizi a rete di tecniche di posa a basso impatto ambientale, al fine di ridurre i tempi di intervento e le dimensioni dell'area occupata dal cantiere e di minimizzare i ripristini e il deterioramento della pavimentazione, conformemente alla previsione dell'art. 5, comma 3, della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 1999 e s.m.i.

Il Comune autorizza, secondo la normativa vigente, l'impiego di tecniche a basso impatto ambientale che richiedano una profondità di posa ridotta.

La posa di nuove infrastrutture su strada e relative pertinenze (banchina, marciapiedi, ecc.) sarà pertanto consentita, oltre che con tecniche tradizionali (scavo a cielo aperto), anche con tecniche a basso impatto ambientale.

In tal caso i termini per il rilascio dell'autorizzazione, come previsti all'art. 3, vengono dimezzati.

Le principali tecniche a basso impatto ambientale sono individuate nell'Allegato 5 del D.d.g. 19 luglio 2011, n. 6630 e s.m.i.

Prima di ogni intervento di posa, oltre ad una preventiva ricerca presso Enti e Aziende di informazioni circa l'esistenza di sottoservizi nella tratta dell'intervento, deve essere pertanto condotta un'ideale ricognizione del sottosuolo, anche attraverso sistemi di indagine geognostica (come indicato nel predetto allegato).

ART. 8 – INTERVENTI ESEGUITI IN ASSENZA DI AUTORIZZAZIONE O IN DIFFORMITÀ

Per l'opera realizzata in assenza o in difformità di autorizzazione, fermo restando l'applicazione delle sanzioni di legge e dei regolamenti comunali, il titolare dell'opera abusiva dovrà presentare domanda di sanatoria allegando tutti i documenti previsti all'art. 3 del presente regolamento, conforme al modello depositato presso l'Area Lavori Pubblici (**ALLEGATO 3**).

L'Area Lavori Pubblici, vista la domanda presentata e dopo la valutazione tecnica dell'opera eseguita, può:

- a) concedere l'autorizzazione in sanatoria applicando le sanzioni previste nel Disciplinare Tecnico;
- b) negare l'autorizzazione in sanatoria per i lavori eseguiti dall'Operatore nelle sotto elencate ipotesi:
 - b1) nel caso in cui il servizio realizzato abbia danneggiato parzialmente o totalmente strutture, servizi pubblici o di pubblica utilità;
 - b2) nel caso di interferenza con la realizzazione di un'opera pubblica in fase di progettazione o di esecuzione.

Nei suddetti casi l'Operatore, fermo restando l'obbligo di risarcimento danni, dovrà effettuare il ripristino a proprie spese e cure.

ART. 9 – INTERVENTI D'UFFICIO

L'Operatore, tramite l'impresa esecutrice, deve realizzare e/o completare le opere di ripristino a perfetta regola d'arte, osservando le prescrizioni tecniche indicate nel presente Regolamento, nel Disciplinare Tecnico e nell'autorizzazione.

Nel caso in cui, ad esecuzione avvenuta dei lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, si rilevi che gli stessi non siano stati eseguiti a regola d'arte, il Comune diffiderà i titolari dell'autorizzazione a porre in essere idonee misure di carattere provvisorio, a garanzia della pubblica e privata incolumità, e ad eseguire i necessari lavori, assegnando un termine perentorio per l'esecuzione degli stessi non superiore comunque a **7 (sette) giorni naturali consecutivi**. Il termine suddetto verrà stabilito in funzione del grado di rischio a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Comunale.

Decorso il termine assegnato, il Comune, previa idonea comunicazione scritta, informerà l'Operatore della data di inizio dei lavori eseguibili d'ufficio o tramite ditta incaricata, addebitandone il costo, opportunamente documentato, allo stesso al termine dei lavori, nonché gli eventuali ulteriori oneri conseguenti alla tardiva esecuzione delle opere. I prezzi applicati per il ripristino saranno quelli del Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia in vigore.

Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della comunicazione l'Operatore dovrà versare le somme richieste; in difetto, il Comune provvederà a tutelare i propri interessi nelle sedi competenti ed in ogni caso si avvarrà della garanzia di cui al precedente art. 5.

ART. 10 – INTERVENTI SU NUOVE STRADE

Qualora il Comune proceda al completo rifacimento della pavimentazione di strade e/o alla costruzione di nuove intersezioni né darà tempestiva notizia agli Enti/società esercenti di pubblici servizi, affinché possano procedere preventivamente ad effettuare lavori di propria competenza che comportino la manomissione del fondo stradale.

Analoga comunicazione verrà resa ai proprietari delle aree prospicienti le suddette strade per consentire, in vista di possibili interventi edificatori nel medio termine, la preventiva realizzazione degli allacciamenti ai pubblici servizi o altri interventi connessi.

Le domande per il rilascio della relativa autorizzazione alla manomissione del suolo dovranno essere presentate entro il termine indicato nella predetta comunicazione resa dal Comune ed i relativi lavori eseguiti entro i termini indicati nell'autorizzazione.

Nei primi due anni dalla data di collaudo/certificato di regolare esecuzione relativo alle opere di rifacimento della pavimentazione stradale e/o di costruzione di nuove strade, il rilascio di autorizzazione è subordinato all'effettuazione del ripristino definitivo per un'area di intervento, stabilita dall'Area Lavori Pubblici, che sarà, in ogni caso, per tutta la larghezza della carreggiata e per una lunghezza pari alla parte prospiciente la proprietà interessata, con un minimo di ml. 10.

ART. 11- MODIFICHE AI PROGETTI PRESENTATI

Il Comune ha facoltà di chiedere, prima dell'inizio dei lavori, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico e di tutela della sicurezza stradale, varianti al tracciato proposto dall'Operatore già oggetto di autorizzazione. In tal caso l'Operatore e i tecnici del Comune concorderanno una localizzazione alternativa per l'impianto.

Analoga metodologia operativa verrà applicata nel caso di varianti in corso d'opera, a seguito di imprevisti sorti durante l'esecuzione del lavoro.

In tale ipotesi l'Operatore invierà al Comune la richiesta di variante, con allegati i nuovi disegni, ed i lavori dovranno essere realizzati a cura e spese dello stesso.

Qualora l'Operatore intenda modificare in corso d'opera e in maniera sostanziale l'assetto o la collocazione degli impianti dovrà reiterare la procedura autorizzativa, identificando anche le possibili interferenze, con particolare riguardo alle altre reti esistenti. Tutte le spese ed i costi derivanti o comunque connessi a tali modifiche saranno a carico del solo Operatore.

ART. 12- INIZIO LAVORI

L'Operatore prima dell'inizio dei lavori, in relazione alla tipologia di scavo e natura del terreno, dovrà presentare all'autorità competente, secondo la normativa vigente in materia, il piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo.

L'Operatore, ottenuto il necessario provvedimento di autorizzazione, prima di iniziare i lavori dovrà informare, della data dell'inizio degli stessi e della data presunta di fine lavori, l'Area Lavori Pubblici, secondo la comunicazione tipo (**ALLEGATO 4**), depositata presso la medesima Area, nonché richiedere l'apposita ordinanza per la modifica e/o la limitazione della circolazione stradale al Comando di Polizia Locale, mediante idonee comunicazioni scritte; in quest'ultimo caso la richiesta deve essere eseguita con adeguato preavviso non inferiore ai 15 giorni per consentire la predisposizione del provvedimento, fatto salvo quanto previsto per gli interventi d'urgenza.

L'inizio dei lavori dovrà, inoltre, essere necessariamente preceduto dalla consegna di copia di eventuali autorizzazioni di consensi e nulla osta di altri Enti/autorità previsti dalle vigenti normative:

L'Operatore è sempre tenuto, prima dell'inizio dei lavori, a effettuare indagini preventive degli impianti presenti nel sottosuolo nell'area oggetto di intervento, anche coordinandosi con gli altri Operatori dei servizi a rete.

ART. 13 - MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

L'Operatore, durante l'esecuzione dei lavori, deve osservare le prescrizioni riguardanti la conservazione delle strade e la sicurezza della circolazione nel periodo indicato nell'autorizzazione, o di sue eventuali proroghe, realizzare e/o completare le opere di ripristino ed eseguirle a perfetta regola d'arte secondo le prescrizioni impartite dal Comune. Nell'esecuzione dei lavori l'Operatore dovrà attenersi all'osservanza delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e nel Disciplinare Tecnico, di cui al precedente art. 4.

Il titolo abilitativo dovrà essere sempre tenuto sul luogo dei lavori ed essere esibito a richiesta di tutti i pubblici funzionari incaricati della sorveglianza stradale.

Il Comune ha sempre diritto di accedere ai siti, al fine di verificare che i lavori svolti dall'Operatore siano effettuati in conformità alle disposizioni dell'autorizzazione e nel rispetto della normativa vigente.

L'Operatore è tenuto a realizzare i lavori in totale conformità alla documentazione presentata e nel rispetto delle vigenti norme in materia ed a ripristinare l'originale stato dei luoghi e a realizzare i riempimenti ed i ripristini degli scavi nel rispetto delle prescrizioni tecniche impartite dal Comune che dovranno garantire il rispetto degli standard prestazionali e dei criteri di manutenzione delle pavimentazioni stradali.

Se ritenuto necessario da parte del Comune, in alcuni punti nodali del traffico, l'autorizzazione può prevedere l'esecuzione dei lavori in più turni giornalieri, compreso il sabato, i giorni festivi e di notte, con ogni onere a carico del richiedente.

L'Operatore e l'impresa esecutrice dei lavori sono tenuti, a proprie cure e spese, al controllo, mediante una manutenzione ordinaria e straordinaria dei lavori eseguiti, nel periodo compreso tra l'inizio dei lavori e la riconsegna dell'area al Comune.

In caso di strade con dossi artificiali o dissuasori di traffico, al termine dei lavori gli stessi dovranno essere riposizionati o reintegrati a perfetta regola d'arte.

ART. 14 – SICUREZZA E VIGILANZA DELLE AREE DI CANTIERE

L'Operatore deve attenersi scrupolosamente all'osservanza della normativa in vigore ed in particolare delle norme contenute nel D.Lgs. 30/04/92 n° 285 e s.m.i. (Codice della Strada) e nel D.P.R. 16/12/92 n°495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della Strada).

L'Operatore è tenuto a sua cura e spese, anche mediante la vigilanza sulla propria impresa appaltatrice, a garantire la corretta segnalazione delle aree di cantiere e degli eventuali itinerari alternativi per la deviazione del traffico, relativamente agli interventi oggetto di autorizzazione, in tutte le fasi di lavorazione.

Durante l'esecuzione dei lavori, nel caso in cui si manifestino esigenze di sicurezza e salute delle persone, il Comune ha facoltà di fare interrompere gli stessi, attivandosi per la più rapida soluzione delle problematiche sopravvenute. In tali casi l'Operatore dovrà, a proprie cura e spese e secondo le istruzioni ricevute, mettere preventivamente in sicurezza il cantiere.

ART. 15 – FINE LAVORI

Entro 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, secondo la comunicazione tipo (**ALLEGATO 5**), depositata presso l'Area Lavori Pubblici, i tecnici della stessa Area, qualora ad esito delle opportune verifiche risulti che i lavori sono stati correttamente eseguiti nel rispetto delle prescrizioni impartite dall'autorizzazione e dal Disciplinare Tecnico, procederà al rilascio del benestare finale sui lavori stessi ed alla compilazione di apposito verbale per la riconsegna del suolo pubblico al Comune. Al Certificato di regolare esecuzione dovranno essere allegati in relazione all'utilizzo delle terre o allo smaltimento delle stesse quanto segue:

- copia dei formulari per il trasporto dei rifiuti, relativi allo smaltimento delle terre di scavo per ciascun intervento;
- oppure dichiarazione di avvenuto utilizzo, redatta dall'esecutore del piano di utilizzo ai sensi della normativa vigente;

Se ritenuto necessario, il Comune può eseguire una verifica tramite le prove di carotaggio sull'idoneità dei materiali impiegati per il rinterro e ripristino a spese dell'Operatore.

Ad esclusione degli interventi per guasto e per interventi senza scavo, l'Operatore, entro il termine di 60 giorni dalla chiusura dell'intervento, dovrà presentare al Comune la rappresentazione cartografica dei lavori eseguiti anche in formato digitale in conformità all'art. 9 del R.R. 6/2010.

Nel caso di lavori non eseguiti a regola d'arte si rimanda a quanto previsto all'art. 9 del presente regolamento.

ART. 16 – PROROGA E RINUNCIA ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Qualora i lavori non vengano conclusi entro il termine indicato nell'autorizzazione, l'Operatore prima della scadenza può presentare all'Ufficio Protocollo del Comune richiesta scritta di proroga, motivata e documentata, unicamente se il ritardo deriva da cause non prevedibili e non imputabili a colpa del titolare dell'autorizzazione/impresa esecutrice; il nuovo termine indicato dal Comune dovrà ritenersi non altrimenti procrastinabile. In caso contrario l'interessato dovrà ottenere a tutti gli effetti una nuova autorizzazione.

Qualora vengano meno i presupposti per il rinnovo dell'autorizzazione a causa di esigenze di pubblica utilità connesse a interventi sulla sede stradale, il Comune può non concedere il differimento dei termini per cause di incompatibilità.

Nel caso in cui il Comune, entro il predetto periodo di validità dell'autorizzazione rilasciata e in pendenza di proroga, riceva da altri Operatori richieste di intervento nella stessa area, potrà autorizzare questi ultimi previo coordinamento tra i diversi richiedenti.

Allo stesso modo le rinunce all'esecuzione dei lavori devono essere motivate e comunicate prima della data prevista per l'inizio dei lavori, con lettera presentata all'Ufficio Protocollo. In questo caso non sussisterà alcun titolo per il rimborso dei diritti di istruttoria.

ART. 17 – REVOCA, SOSPENSIONE E DECADENZA DELL'AUTORIZZAZIONE

E' facoltà del Comune, per ragioni di pubblico interesse, di procedere alla revoca dell'autorizzazione oggetto dell'inadempienza e/o alla sospensione anche a lavori già iniziati.

La chiusura dello scavo ed eventuale riapertura avverrà a cura e spese del Comune.

L'inosservanza dei tempi assegnati dall'autorizzazione, rispettivamente, per la presa in carico dell'area e l'inizio dei lavori, ovvero il cumulo delle penali previste dal Disciplinare Tecnico per un importo complessivo superiore alla garanzia prestata annualmente ai sensi dell'art. 5, comportano la decadenza dell'autorizzazione già rilasciata. La decadenza dell'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico viene pronunciata dal Responsabile dell'Area Lavori Pubblici, con apposito provvedimento di natura dichiarativa.

ART. 18 – PROPRIETA' E UTILIZZO DELLE INFRASTRUTTURE

Le infrastrutture posate dagli Operatori dei servizi a rete per la collocazione esclusiva dei propri impianti sono di proprietà degli Operatori stessi, salvo diverse disposizioni di legge o diverso accordo tra il Comune e l'Operatore. Qualora il Comune intenda installare proprie infrastrutture in contemporanea con l'Operatore, le operazioni di posa potranno essere effettuate secondo preventivo accordo tra le parti, anche da un unico soggetto. Il Comune potrà chiedere agli Operatori dei servizi a rete di provvedere alla rimozione dei propri impianti e infrastrutture, dichiarati dagli Operatori stessi in disuso e/o abbandonati, nonché il ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese.

ART. 19 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DELL'OPERATORE

L'Operatore è tenuto a realizzare i propri interventi a perfetta regola d'arte, restando comunque responsabile di tutti i danni che dovesse arrecare al sito e a terzi nell'esecuzione, nell'esercizio e nella manutenzione dei propri impianti.

In caso di danni causati a persone e a cose durante o in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di posa e manutenzione (ordinaria e straordinaria), rimozioni, ripristini, relativi depositi ed occupazioni, il Comune sarà tenuto integralmente indenne dall'Operatore, rimanendo a completo carico di quest'ultimo sia la responsabilità che gli oneri derivanti dall'eventuale risarcimento del danno. In tal caso gli utenti, coinvolti in eventuali sinistri dovuti ai lavori eseguiti dall'Operatore, presenteranno la richiesta di risarcimento danni all'ufficio segreteria del Comune e lo stesso ufficio inoltrerà la richiesta di risarcimento dei danni all'Operatore interessato.

L'Operatore ha l'obbligo della manutenzione di chiusini, caditoie, camerette e delle relative superfici circostanti anche dopo l'emissione del certificato di regolare esecuzione, redatto dal direttore dei lavori, fino al benessere finale sui lavori stessi da parte dell'Area Lavori Pubblici; in particolare, in caso di segnalazione di cedimenti o ammaloramenti della pavimentazione, nonché di rumori provocati dai chiusini, è fatto obbligo dello stesso di apporre immediatamente l'opportuna segnaletica stradale, al fine di garantire l'incolumità pubblica e di intervenire quanto prima per eliminare il pericolo segnalato.

L'Operatore, pertanto, garantirà a proprio totale carico le condizioni di sicurezza degli impianti installati, assumendo a tal riguardo ogni responsabilità, anche nei confronti di terzi, per ogni danno derivante e connesso all'esercizio dell'impianto, esonerando il Comune da ogni responsabilità.

L'Operatore è, inoltre, responsabile della custodia e della vigilanza dei predetti impianti, sia nella fase di realizzazione che nella fase successiva di esercizio degli stessi; lo stesso non potrà avanzare richieste risarcitorie al Comune per i danni arrecati ai propri impianti da eventi naturali.

In caso di lavori di ampliamento della rete dei sottoservizi è fatto obbligo all'Operatore di programmare gli stessi affinché inizino dopo il 1° marzo e si concludano definitivamente entro il 31 ottobre di ciascun anno, salvo proroghe concesse dall'Amministrazione Comunale, escludendo pertanto l'esecuzione degli stessi nel periodo con temperature più rigide.

ART. 20 – RESPONSABILITA' CIVILE

L'Operatore deve consegnare all'Area Lavori Pubblici, entro il **31 gennaio di ciascun anno**, copia di polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi in Suo possesso a copertura di tutti i rischi per danni a persone e cose eventualmente derivanti a terzi o al Comune stesso nel corso dell'esecuzione dei lavori e/o in dipendenza dei medesimi.

ART. 21 – ONERI

Gli Operatori dei servizi a rete sono tenuti a corrispondere al Comune la TOSAP (Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche comunali) per l'occupazione del suolo e del sottosuolo, secondo quanto previsto dal medesimo regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 29/04/1994, prima di ricevere l'autorizzazione per l'esecuzione di ciascun intervento.

ART. 22 – CONTRATTI/CONVENZIONI IN CORSO

Le disposizioni di cui al presente Regolamento vengono applicate, per il relativo periodo di validità, anche ai contratti/convenzioni in essere dall'entrata in vigore dello stesso, tra il Comune e gli Operatori (*contratto n. 1376 rep. del 28/06/2002, scrittura privata n. 67 rep. del 30/06/2003 e convenzione n. 1419 rep. del 7/11/2003*) per ciò che non è in contrasto con le disposizioni degli stessi.

ART. 23 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento, dopo l'approvazione del Consiglio Comunale, entrerà in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio.



MB € 14,62

AUT. N.

AL SIG. SINDACO DEL
 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)
 AL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
 VIA VOLTA N. 4
 21012 – CASSANO MAGNAGO (VA)

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

RICHIEDENTE (cognome / nome)					
Residente a		Prov.		C.A.P.	
in via/piazza		N.		Lett.	
in qualità di					
della società/azienda					
con sede in via/piazza					
Comune					
C.F. / P. IVA della società					
Tel./Cell./Fax					

CHIEDE

L'AUTORIZZAZIONE AD ESEGUIRE I SEGUENTI LAVORI DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO, CON INSTALLAZIONE DI CANTIERE, IN:

Via/Piazza		N.		Let.	
In assenza di n. civico per nuove costruzioni	N° Pratica edilizia				
Dimensione scavo	Larghezza	Lunghezza	Profondità		
Tipo di pavimentazione					
Motivazione					
Inizio lavori in data (presunta)					
Durata prevista giorni					

CHIEDE ALTRESI'

DI OCCUPARE IL SUOLO PUBBLICO PER MQ. _____

DATI RELATIVI ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI					
Nome					
C.F. /P. IVA					
sede a		Prov.		C.A.P.	
via		N.		Let.	
@					
Tel./Cell./Fax					
Targa mezzi impiegati					
Eventuali estremi di autorizzazioni rilasciate da altri Enti					

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto (titolo abilitativo/cognome / nome)					
Residente a					
in via/piazza		Prov.		C.A.P.	
@					
Tel./Cell./Fax					

DICHIARA

- di assumere l'incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto di domanda;
- che le opere sono compatibili con i manufatti, gli impianti e le reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- di impegnarsi al rispetto delle prescrizioni del Disciplinare tecnico allegato all'autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico;
- di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di regolare Esecuzione controfirmato dal Committente e dall'impresa esecutrice.

Cassano Magnago,.....

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE (anche in formato digitale modificabile e pdf):

- 1. Relazione tecnica descrittiva:** dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare, nonché le modalità esecutive dei lavori;

- 2. Elaborati grafici** (n. 2 copie sc. 1:100 /200) dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico quotato in scala 1:500 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - planimetrie e particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare, in scale opportune alla rappresentazione degli stessi;

- 3. Documentazione fotografica.**



DISCIPLINARE TECNICO

Art. 1 – GENERALITA'

Le occupazioni di suolo pubblico ed il procedimento per il rilascio e per il rinnovo delle relative autorizzazioni sono disciplinate dal "Regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico". Il presente disciplinare attiene in modo specifico alle prescrizioni tecniche di esecuzione dei lavori di scavo ed alle procedure per i conseguenti ripristini.

Art. 2 – CONDIZIONI GENERALI

Le delimitazioni e la segnalazione del cantiere dovranno essere collocate e mantenute in efficienza secondo quanto prescritto dalla normativa vigente per tutta la durata dei lavori; in particolare l'Operatore dovrà adottare tutti quegli accorgimenti di segnalazione diurna e notturna atti a garantire il pubblico transito e l'incolumità dei terzi. Le prescritte segnalazioni dovranno essere mantenute in luogo sino al ripristino definitivo della sede stradale a perfetta regola d'arte.

La circolazione stradale e gli accessi ai fondi e fabbricati laterali dovranno essere sempre mantenuti liberi e sicuri.

Il percorso proposto dall'Operatore nel progetto, allegato alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione relativa alla manomissione di suolo pubblico, dovrà essere modificato qualora si presentasse anche uno solo dei seguenti casi:

- pavimentazioni stradali rinnovate da meno di due anni;
- forte criticità di deviazione del traffico;
- presenza di canalizzazioni fruibili a meno di 150 metri. In tal caso si provvederà a stipulare un apposito contratto di locazione onerosa, fermo restando l'obbligo della corresponsione del canone di occupazione per il mantenimento della canalizzazione nel sottosuolo.

L'Operatore è responsabile dell'assunzione delle notizie circa l'esistenza ed il rispetto dei manufatti pubblici o privati esistenti sul suolo e nel sottosuolo. Gli stessi devono essere sempre salvaguardati ed eventualmente ripristinati a spese dell'Operatore. Inoltre le strutture ed i manufatti che si trovino nelle vicinanze degli scavi e che possano ricevere danno, saranno rimossi e riposizionati al termine dei lavori, a cura e spese dell'Operatore, ripristinando la posizione originale sia per allineamento che per quota.

Il Comune si riserva la facoltà di eseguire in qualunque momento verifiche sia sulla conformità dei materiali impiegati alle prescrizioni previste dal presente Disciplinare tecnico, sia sulle modalità esecutive degli interventi oggetto dell'autorizzazione.

Tutti i materiali devono essere della migliore qualità, rispondenti alla normativa vigente.

Nello specifico i pietrischi, i pietrischetti, le graniglie, le sabbie e gli additivi da impiegarsi per i ripristini degli scavi eseguiti dovranno rispondere ai requisiti di accettazione di cui alle norme tecniche del C.N.R., così come per i bitumi per usi stradali.

L'Operatore sarà obbligato a prestarsi, in ogni tempo, alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni al laboratorio prove ed analisi debitamente riconosciuto.

L'Operatore sarà, altresì, ritenuto responsabile per ogni e qualsiasi danno si dovesse verificare a persone e cose durante e dopo l'esecuzione delle opere autorizzate, per fatti e/o circostanze legate alla irregolare esecuzione dei lavori stessi e/o al mancato rispetto delle presenti prescrizioni.

Art. 3 – MODALITA' DI ESECUZIONE DEGLI SCAVI

I lavori per la posa di tubazioni, linee o costruzione di manufatti di qualsiasi tipo dovranno essere eseguiti senza ingombrare la sede stradale, oltre lo stretto indispensabile, restando inteso che in nessun caso sarà tollerata l'interruzione del transito veicolare, se non stabilita con apposita ordinanza. Il richiedente dell'autorizzazione dovrà osservare le norme di sicurezza, a tutela del pubblico transito, previste dai regolamenti in vigore, ed adottare tutti i provvedimenti che comunque si rendessero necessari per prevenire danni ed infortuni.

Gli scavi effettuati su suolo pubblico dovranno essere eseguiti rispettando le seguenti prescrizioni :

- prima dell'esecuzione dello scavo, le pavimentazioni bitumate dovranno essere tagliate con l'impiego di idonea macchina a disco ed il taglio della superficie dovrà avere andamento regolare e distare non meno di 20 centimetri dal bordo dell'impronta dello scavo da realizzare;
- per scavi in linea, le camerette ed i relativi chiusini dovranno essere previsti in fregio ai marciapiedi evitando, dove possibile, il collocamento sulle corsie di marcia;

- su strade con pavimentazioni bitumate, gli scavi potranno essere eseguiti a pareti verticali, fatta eccezione per l'ultimo strato superficiale di almeno 50 centimetri per il quale si richiede di procedere con una svasatura di almeno 30 gradi tale da impedire il formarsi di cavità sotto lo strato della vecchia pavimentazione al momento del riempimento. Tale operazione consentirà una più corretta esecuzione dei riempimenti e il successivo innesto con la pavimentazione esistente;
- su strade o marciapiedi in materiali di tipo pregiato (cubetti, porfido, masselli di granito, lastre di luserna ecc.) gli scavi dovranno essere eseguiti avendo particolare cura nella rimozione dei materiali, componenti la pavimentazione, i quali dovranno essere accatastati, sotto la custodia e sorveglianza dell'Operatore, senza subire alcun danneggiamento od ammanco per consentirne il riutilizzo per il ripristino definitivo. Nel caso in cui, durante le operazioni di rimozione, accatastamento e posa, i materiali subiscano danneggiamento o ammanco, l'Operatore dovrà provvedere alla loro sostituzione con altri materiali simili o uguali sia nella composizione che nella forma. Prima della rimozione dovrà essere eseguito apposito sopralluogo con tecnici dell'Area Lavori Pubblici per le opportune verifiche sullo stato di usura. E' vietato l'utilizzo di mezzi cingolati, fermo restando, in ogni caso, l'onere del rifacimento integrale della pavimentazione eventualmente danneggiata durante i lavori;
- su aree verdi gli scavi non dovranno essere realizzati ad una distanza inferiore a ml. 3,00 dal tronco delle alberature ed a ml 1,00 dagli arbusti. In ogni caso i lavori dovranno essere eseguiti con particolari cautele per non danneggiare gli apparati radicali delle piante (scavo a mano), salvo particolari prescrizioni rilasciate dall'Area Territorio del Comune che gestisce le aree verdi.
Nel caso non vi siano possibilità di adeguamento o di individuazione di altre soluzioni tecniche accettabili (non escluso il trasferimento in altro luogo dell'albero, a cura ed a spese del richiedente) andrà richiesto l'abbattimento della pianta interferente con i lavori.
Dovrà essere assolutamente evitato di addossare materiale di qualsiasi genere alla base degli alberi o sulle aiuole;
- l'operatore ha l'obbligo di smaltire a propria cura e spese i materiali di risulta dei lavori in modo conforme alla normativa vigente. Il materiale di risulta deve essere trasportato tutto e subito alle pubbliche discariche autorizzate, qualunque sia la sua consistenza e qualità. L'eventuale deposito a bordo dello scavo sarà consentito solo per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico sul mezzo di allontanamento e trasporto alla discarica.
Per ciascun intervento l'Operatore ha l'obbligo entro 10 (dieci) giorni successivi dalla conclusione dello stesso di trasmettere all'Area Lavori Pubblici quanto segue:
 - copia dei formulari di identificazione del rifiuto, debitamente timbrati e firmati dal gestore della pubblica discarica, a comprova dell'avvenuto smaltimento delle terre di scavo;
 - oppure dichiarazione di avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo, redatta dall'esecutore del piano di utilizzo ai sensi della normativa vigente.

Art. 4 – MODALITA' DI POSA DELLE CONDUTTURE NEL SOTTOSUOLO

Nella posa delle tubazioni l'Operatore dovrà comunque rispettare i seguenti casi:

a) Posa in parallelismo in sede di carreggiata stradale

- la profondità minima di interramento sarà (fatte salve situazioni particolari) pari a m 1,00 dalla quota stradale e in caso di scavo tradizionale a cm 30 verrà posto una fettuccia in plastica indicante il servizio sottostante. Detta profondità di interramento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Area Lavori Pubblici, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrincea;
- l'avanzamento dell'escavazione non deve essere superiore alla lunghezza del tratto di canalizzazione da porre in opera nell'arco della giornata. La mancata osservanza della presente clausola comporterà l'immediata revoca della autorizzazione e, conseguentemente, la sospensione dei lavori;
- la sigillatura del giunto perimetrale del ripristino dovrà essere eseguita per tutta la sua lunghezza, previa pulizia e asportazione d'eventuali irregolarità superficiali;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

b) Posa in attraversamento della carreggiata stradale

- la posa avverrà, di norma, tramite tecnica di perforazione orizzontale;
- nell'esecuzione degli scavi fuori dalla carreggiata, la pavimentazione stradale non dovrà essere minimamente danneggiata o lesionata;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme;
- gli attraversamenti della piattaforma stradale, quando non sia possibile o oggettivamente consigliabile l'utilizzo della tecnica di perforazione orizzontale, potranno essere realizzati con altre tecniche a basso impatto ambientale o con la tecnica dello scavo a cielo libero. In quest'ultimo caso l'intervento dovrà essere effettuato in due tempi e su metà carreggiata per volta, mantenendo e assicurando il transito sulla rimanente parte, previo taglio della pavimentazione stradale operato con ausilio di macchina fresatrice e formazione di senso unico alternato regolato da impianto semaforico mobile o da "movieri" e comunque nel rispetto dell'ordinanza emessa dalla competente Polizia Locale. In entrambi i casi, i lavori e i ripristini, in presenza di

traffico, senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza dovranno essere eseguiti a regola d'arte e tempestivamente, in conformità ai dettami del vigente Codice della Strada.

c) *Posa in parallelismo in sede di banchina stradale bitumata o sterrata*

- la posa avverrà (fatte salve situazioni particolari) a non meno di m. 1,00 dalla quota del piano viabile bitumato e a m 0,80 dal piano di campagna su banchina sterrata, provvedendo alle opere provvisorie necessarie a garantire la sicurezza dei lavoratori ed il contenimento del solido stradale. Detta profondità di interrimento potrà essere ridotta, previo accordo con l'Area Lavori Pubblici, ove lo stato dei luoghi o particolari circostanze lo consiglino o qualora venga realizzata la posa di un impianto con la tecnica della minitrincea;
- la posa sarà eseguita il più lontano possibile dalla carreggiata bitumata e comunque in marciapiede, banchina, scarpata o al di sotto del fosso di scolo delle acque ad una distanza sufficiente ad evitare ogni possibile interferenza con l'installazione di barriere laterali di sicurezza e della segnaletica marginale e in caso di posa con lo scavo a cielo libero a cm. 30 verrà posto nastro segnalatore identificativo della tipologia d'impianto;
- qualora l'impianto a rete debba essere posato in quei particolari tratti di strada dove è possibile il posizionamento di barriere laterali di sicurezza e non sia presente un franco adeguato tra il ciglio bitumato e il confine della proprietà demaniale comunale tale da evitare una interferenza, l'Area Lavori Pubblici potrà prescrivere una profondità di posa superiore per l'impianto;
- i lavori verranno eseguiti in presenza di traffico senza interrompere la circolazione stradale e la sua sicurezza;
- dovrà essere curato il risanamento di eventuali cedimenti del corpo stradale; ed in particolare, il piano viabile dovrà presentarsi sempre uniforme.

Art. 5 – RIEMPIMENTI E RIPRISTINI PROVVISORI

I lavori di rinterro consistono nella sostituzione degli originali strati sottostanti le pavimentazioni (comprese le fondazioni) con materiali aventi una portanza tale da evitare cedimenti di qualsiasi entità, a seguito delle ripetute sollecitazioni del traffico, pesante e non, e che permettano l'esecuzione del ripristino definitivo nel più breve tempo possibile.

Potranno essere utilizzati:

- Misto stabilizzato di cava a granulometria assortita 3-25 mm steso e vibrocostipato e bagnato ogni 25 cm.
- Materiali speciali : calcestruzzi additivati, calcestruzzi areati, ecc...
- Miscela di conglomerato cementizio a base di leganti idraulici, aggreganti naturali e additivi aeranti.

I lavori di ripristino riguardano non solo la parte interessata direttamente dallo scavo ma anche le parti che, a insindacabile giudizio tecnico del Comune, indirettamente ne abbiano tratto danno o per vicinanza o in seguito all'impiego di macchine operatrici o di mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori.

Successivamente all'apertura al traffico e fino al ripristino definitivo, l'Operatore dovrà, a sua cura e spese, effettuare eventuali ricariche degli avvallamenti che si dovessero formare lungo la sede stradale.

I riempimenti degli scavi di aree bitumate verranno eseguiti fino a raggiungere una quota di 10 cm dal piano viabile; lo spessore rimanente sarà riempito con conglomerato bituminoso tipo binder o tappetone, da costiparsi con rullo vibrante idoneo, fino a raggiungere la stessa quota del piano stradale esistente e la perfetta omogeneità con quest'ultimo, nel rispetto delle pendenze per lo smaltimento delle acque meteoriche. Tale operazione dovrà essere preceduta dalla stesa di emulsione bituminosa spruzzata sulla superficie di attacco.

I riempimenti degli scavi di aree a verde dovranno essere effettuati con il terreno proveniente dall'escavazione, opportunamente sistemato e compattato, salvo per i 30 cm superiori in cui dovrà essere posizionato idoneo terreno di natura vegetale.

I riempimenti degli scavi di aree sterrate dovranno essere fatti completamente con misto granulare arido di cava o di fiume di nuovo apporto. Tale riempimento dovrà essere eseguito a strati, di spessore di circa 20 cm., con adeguato inaffiamento in modo da favorire il costipamento dei materiali che dovrà essere eseguito con macchinari idonei. Il materiale di rinterro della parte bassa dello scavo, in particolare a contatto con le condotte, dovrà essere di tipo sabbioso e asciutto.

Il riempimento ed il relativo ripristino provvisorio dovranno essere realizzati immediatamente dopo il termine di operazioni di posa delle canalizzazioni.

Si precisa che, al fine di poter valutare positivamente la realizzazione del ripristino provvisorio, oltre al rispetto delle precedenti prescrizioni, sarà indispensabile che il perimetro dell'area ripristinata presenti una geometria regolare.

Il mancato rispetto di una qualunque delle precedenti prescrizioni determina l'applicazione delle penali previste dall'art. 8.

Art. 6 – RIPRISTINI DEFINITIVI

I lavori di ripristino definitivo dovranno essere eseguiti ad assestamento avvenuto e comunque **entro 90 (novanta) giorni dalla data di ultimazione dei lavori** come riportata nella relativa comunicazione.

Gli stessi dovranno essere eseguiti secondo le seguenti modalità nei casi sottoelencati:

6.1 - Pavimentazioni bituminose

E' previsto quanto segue:

- a) Stesa del tappeto di usura (spessore minimo 3 cm), previa fresatura del precedente conglomerato bituminoso e/o eventuale ricarica con il medesimo, con pulizia della superficie di attacco, spargimento di emulsione bituminosa al 60% del bitume in quantità minima di kg 0.45 al mq, rullatura con rullo statico e successiva impermeabilizzazione mediante spargimento di emulsione bituminosa al 60% di bitume e sabbia nella quantità fissata di 6mm/mq;

Il tappeto di usura dovrà essere steso obbligatoriamente nei seguenti modi:

- 1) *in caso di posa in parallelismo in sede di carreggiata stradale*, il ripristino dovrà interessare la semisede stradale (intera corsia) per tutta la lunghezza dello scavo;
- 2) *in caso di posa in attraversamento della carreggiata stradale (trasversale rispetto all'asse stradale)*, il ripristino dovrà interessare tutta la larghezza dello scavo ed in aggiunta per ml 1.00 lungo ciascun lato dello scavo (con un minimo di un'intera corsia), in modo da conguagliare perfettamente il nuovo manto con l'esistente.

In entrambe le modalità di posa sopra indicate, nei primi due anni dalla data di rifacimento della pavimentazione stradale e/o di costruzione di nuove strade, il rilascio di autorizzazione è subordinato all'effettuazione del ripristino definitivo per un'area di intervento, stabilita dall'Area Lavori Pubblici, che sarà, in ogni caso, per tutta la larghezza della carreggiata e per una lunghezza pari alla parte prospiciente la proprietà interessata, con un minimo di ml. 10.

- b) Qualora, durante l'esecuzione dei lavori, venissero posizionati nuovi chiusini, questi dovranno essere di ghisa sferoidale, tipo carrabile classe D 400 e conformi alla norma EN 124.
- c) L'Operatore dovrà provvedere al ripristino della segnaletica orizzontale, verticale entro 10 (dieci) giorni dal ripristino definitivo della pavimentazione; gli interventi di ripristino orizzontale devono essere realizzati in modo funzionale e completo (esempio gli attraversamenti pedonali, oggetto di manomissione parziale, devono essere ripristinati per intero).

Si precisa che, al fine di poter valutare positivamente la realizzazione del ripristino definitivo, oltre al rispetto delle precedenti prescrizioni, sarà indispensabile che il perimetro dell'area ripristinata presenti una geometria regolare.

Nel caso che più soggetti debbano eseguire dei ripristini sulla stessa strada e nello stesso periodo, il Comune potrà imporre che il ripristino venga eseguito da uno solo dei soggetti interessati; in questo caso le superfici di competenza verranno opportunamente computate e conguagliate, in proporzione, con analoghe superfici da ripristinare in altre zone.

6.2 - Pavimentazioni in lastricato

I ripristini definitivi su pavimentazioni speciali (cubetti di porfido, masselli di granito, lastre di pietra di luserna o altro materiale simile) dovranno essere realizzati subito dopo il riempimento qualora si tratti di strade pedonali o con un volume di traffico basso; mentre per le strade interessate da un alto indice di traffico e dalla circolazione di autobus e di mezzi pesanti in genere si dovrà procedere al ripristino definitivo quando non si noteranno più segni di cedimento.

Gli elementi lapidei verranno rimurati con sola malta di calce, oppure con malta bastarda, sul letto di sabbia opportunamente predisposto ed idoneamente costipato.

In caso di deperimento o di danneggiamento di qualche elemento lapideo dovrà essere sostituito a spese e cura dell'Operatore.

Per strade di carreggiata fino a 6 (sei) metri si dovrà provvedere al rifacimento di tutta la carreggiata; per larghezze superiori si dovrà procedere in maniera da non alterare la naturale sagomatura della strada e comunque l'ampiezza dell'intervento sarà stabilito insindacabilmente dai tecnici comunali. Qualora venissero posizionati nuovi chiusini, questi dovranno essere di ghisa sferoidale, tipo carrabile classe D 400 e conformi alla norma EN 124.

Qualora si realizzino scavi in linea sui marciapiedi si dovrà provvedere al totale rifacimento degli stessi, indipendentemente dalla larghezza, comprensivo di fornitura e posa di nuove cordolature, ove mancanti, e della sistemazione di quelle esistenti, della messa in quota delle caditoie e dei chiusini in ghisa a livello della nuova pavimentazione, lungo tutto lo sviluppo del marciapiede, delle opere per l'abbattimento delle barriere architettoniche e del ripristino della segnaletica orizzontale e verticale.

6.3 – Aree verdi

I ripristini definitivi di superfici a verde dovranno essere eseguiti mediante preparazione del terreno con idonea macchina frangizolle, ricollocazione di eventuali piante danneggiate durante i lavori, semina di prato e successive annaffiature per garantire l'attecchimento. Andranno inoltre ripristinate a regola d'arte le cordolature che delimitano l'area. Fatte salve particolari prescrizioni rilasciate dall'Area Territorio del Comune che gestisce il verde pubblico.

6.4 – Pavimentazioni sterrate

I ripristini definitivi dovranno essere eseguiti in pietrisco da estendersi sull'intera larghezza della strada, previa regolarizzazione del fondo stradale.

Nella fase di ripristino dovrà essere usata la massima cautela onde evitare la copertura di qualsiasi genere e natura di chiusini.

Ad opere ultimate la parte superiore della zona ripristinata dovrà essere pari alla pavimentazione della strada esistente senza avvallamenti; non dovrà essere impedito il regolare deflusso delle acque meteoriche e non dovranno risultare ristagni di acqua. Pozzetti, caditoie, chiusini e quant'altro dovranno essere riposizionati in quota.

Art. 7 – TEMPISTICHE PER L'ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI

I lavori dovranno iniziare ed essere completati **entro 90 (sessanta) giorni** naturali e consecutivi dal rilascio dell'autorizzazione di manomissione suolo pubblico da parte dell'Area lavori Pubblici del Comune, pena decadenza della stessa, salvo eventuali disposizioni diverse previste dall'Area Lavori Pubblici per un determinato intervento.

Art. 8 – SOSPENSIONI

Per l'inosservanza totale o parziale delle prescrizioni di cui al presente Disciplinare, tale da provocare danni al patrimonio demaniale oppure intralci al regolare andamento del traffico, il Comune riterrà direttamente responsabile l'Operatore e potrà disporre a suo insindacabile giudizio, con apposito verbale, la sospensione dei lavori ed imporre il ripristino dello stato dei luoghi ovvero applicare le penali previste all'art. 8. In caso di sospensione è compito dell'Operatore predisporre tutte quelle cautele volte alla messa in sicurezza del cantiere. L'eventuale sospensione dei lavori ovvero l'applicazione di penali non solleva l'Operatore dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dell'Operatore stesso. In caso di ripetute inadempienze dello stesso, il Comune si riserva la facoltà di sospendere tutte le autorizzazioni fino alla completa attuazione di tutte le prescrizioni violate ed alla conseguente verifica di qualità effettuata dai tecnici comunali competenti.

ART. 9 – PENALI

Le penali che il Comune potrà applicare all'Operatore sono di seguito elencate:

- a) **€ 150,00** per la mancata comunicazione di inizio lavori da parte dell'Operatore all'Area Lavori Pubblici;
- b) in caso di esecuzione di lavori di ripristino, provvisorio o definitivo, totalmente o parzialmente difformi alle prescrizioni del presente disciplinare, il Comune, ingiungerà per iscritto all'Operatore, entro un termine perentorio compatibile con le sue esigenze, l'esecuzione dei lavori medesimi a regola d'arte. Qualora l'Operatore non ottemperi alla richiesta, sarà tenuto al pagamento di **€ 250,00** per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, a decorrere dalla richiesta di intervento fino alla data della ultimazione del ripristino. Tale data essere comunicata per iscritto all'Area Lavori Pubblici e, qualora questo non avvenga, la penale verrà computata per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo a decorrere dalla richiesta di intervento fino al ricevimento della comunicazione stessa;
- c) nel caso in cui il ripristino conseguente alla richiesta di intervento da parte del Comune sia dichiarato ultimato dall'Operatore e, in seguito a sopralluogo dei tecnici comunali e a loro insindacabile giudizio, si riscontri la mancata esecuzione a regola d'arte o comunque l'esecuzione di lavori risulti totalmente o parzialmente difforme alle prescrizioni dettate, si applicherà la penale prevista al punto b), maggiorata del 10%, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo, calcolata a partire dalla data relativa alla prima richiesta di intervento fino alla comunicazione di ultimazione ripristino.

L'applicazione della penale non solleva in alcun modo l'Operatore dalle responsabilità civili e penali che dovessero derivare dall'incuria e dall'inadempienza dello stesso.

ART. 10 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E BENESTARE FINALE DEI LAVORI

Il certificato di regolare esecuzione dei lavori effettuati, in merito alla qualità dei materiali, all'esecuzione dell'opera a perfetta regola d'arte ed al progetto presentato, verrà predisposto e trasmesso dal Direttore dei Lavori all'ufficio protocollo del Comune, a seguito del ripristino definitivo dei lavori.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione all'ufficio protocollo del Comune del Certificato di Regolare Esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori, i tecnici dell'Area Lavori Pubblici effettueranno le opportune verifiche e qualora i lavori saranno stati correttamente eseguiti, nel rispetto delle prescrizioni impartite dal presente Disciplinare Tecnico, procederanno al rilascio del benestare finale sui lavori stessi ed alla compilazione di apposito verbale per la riconsegna del suolo pubblico al Comune.

Qualora, in sede di sopralluogo finale di verifica da parte dei tecnici dell'Area Lavori Pubblici, l'opera non risulti eseguita a regola d'arte ovvero non rispetti le prescrizioni riportate nel presente disciplinare ovvero le pavimentazioni presentino segni evidenti di cedimento o degrado, l'Operatore, senza possibilità di eccezioni o riserve, dovrà eseguire gli adattamenti e le integrazioni **entro i successivi 10 (dieci) giorni** naturali e consecutivi.

Qualora l'Operatore non ottemperi nei tempi e nei modi stabiliti alla richiesta di intervento, il Comune si riserva la facoltà di realizzare d'ufficio i lavori necessari addebitando allo stesso i relativi costi calcolati sulla base del "Prezzario delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia" vigente e tenendo conto dell'eventuale incidenza delle variazioni degli indici ISTAT. Contestualmente si procederà all'escussione, totale o parziale, a mezzo di semplice richiesta, della cauzione depositata.

In caso di necessità e urgenza, il Comune potrà eseguire immediatamente, senza preventiva richiesta scritta, i lavori necessari addebitando i relativi costi all'Operatore.



MB € 14,62

AUT. N.

AL SIG. SINDACO DEL
 COMUNE DI CASSANO MAGNAGO (VA)
 AL RESPONSABILE DELL'AREA LAVORI PUBBLICI
 VIA VOLTA N. 4
 21012 – CASSANO MAGNAGO (VA)

OGGETTO: DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE, IN SANATORIA, PER LA MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO.

RICHIEDENTE (cognome / nome)					
Residente a		Prov.		C.A.P.	
in via/piazza		N.		Lett.	
in qualità di					
della società					
con sede in via/piazza					
Comune					
C.F. / P. IVA della società					
Tel./Cell./Fax					

COMUNICA

CHE HA REALIZZATO UN INTERVENTO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO UBICATO IN:

Via/Piazza		N.		Lett.	
Dimensione scavo	Larghezza	Lunghezza		Profondità	
Tipo di pavimentazione					
Inizio lavori in data					

Resosi necessario per la seguente causa di forza maggiore: _____

E CHE HA OCCUPATO IL SUOLO PUBBLICO PER MQ. _____

DATI RELATIVI ALLA DITTA CHE HA ESEGUITO I LAVORI					
Nome					
C.F./P. IVA					
sede a		Prov.		C.A.P.	
via		N.		Lett.	
@					
Tel./Cell./Fax					

DICHIARAZIONE DIRETTORE DEI LAVORI

Il sottoscritto (titolo abilitativo/cognome / nome)					
Residente a					
in via/piazza		Prov.		C.A.P.	
@					
Tel./Cell./Fax					

DICHIARA

- di aver assunto l'incarico di Direttore dei Lavori/Responsabile della Sicurezza relativo alle opere oggetto di domanda;

- che le opere sono compatibili con i manufatti, gli impianti e le reti tecnologiche esistenti nel sottosuolo;
- di essersi attenuto alle condizioni generali inerenti la rottura suolo pubblico e di attenersi alle prescrizioni tecniche impartite per i ripristini del suolo manomesso;
- di impegnarsi a redigere, sotto la propria responsabilità, il relativo Certificato di regolare Esecuzione controfirmato dal Committente e dall'impresa esecutrice;
- che i lavori sono stati, comunque, effettuati secondo quanto previsto dal regolamento per la manomissione del suolo pubblico, nonché nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Disciplinare Tecnico.

Cassano Magnago,.....

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE:

- 1. Relazione tecnica descrittiva:** dovrà rappresentare le caratteristiche dell'impianto da realizzare, dei materiali da impiegare, nonché le modalità esecutive dei lavori;

- 2. Elaborati grafici** (n. 2 copie sc. 1:100 /200) dovranno riportare i seguenti elementi:
 - stralcio planimetrico quotato in scala 1:500 che dovrà riportare il tracciato di posa degli impianti da installare, riferendosi a precisi capisaldi esistenti, quali chilometriche stradali, numeri civici, incroci stradali, etc;
 - schema segnaletico da adottare per il segnalamento temporaneo del cantiere previsto dal D.M. 10 luglio 2002;
 - ove necessario, ai fini della rappresentazione dell'intervento, sezioni quotate 1:100 ortogonali all'asse stradale sufficienti a rappresentare l'intervento;
 - sezioni tipo degli scavi con riportata la profondità di posa degli impianti e dei manufatti da installare;
 - planimetrie e particolari dimensionali di eventuali manufatti da installare, in scale opportune alla rappresentazione degli stessi;

- 3. Documentazione fotografica.**

Al Comune di Cassano Magnago
Area Lavori Pubblici
Via Volta n.4
21012 – Cassano Magnago (VA)

COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI

AUTORIZZAZIONE N°/DEL: _____

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: _____

MOTIVO DELL'INTERVENTO: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____

ORDINANZA RILASCIATA DALLA POLIZIA LOCALE N°/DEL: _____

IL RICHIEDENTE (OPERATORE): _____

avendo ottenuto la predetta autorizzazione alla manomissione stradale nell'indirizzo di cui trattasi, in ottemperanza alle condizioni ivi contenute

COMUNICA

che in data _____ procederà alla manomissione della sede stradale all'indirizzo sopraindicato e che i lavori avranno durata di giorni _____ nel periodo compreso dal _____ al _____.

Cassano Magnago,.....

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA

Al Comune di Cassano Magnago
Area Lavori Pubblici
Via Volta n.4
21012 – Cassano Magnago (VA)

**CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE
PER RIPRISTINO DI MANOMISSIONE DI SUOLO PUBBLICO**

AUTORIZZAZIONE N°/DEL: _____

UBICAZIONE DELL'INTERVENTO: _____

MOTIVO DELL'INTERVENTO: _____

DIRETTORE DEI LAVORI: _____

RESPONSABILE DELLA SICUREZZA: _____

IMPRESA ESECUTRICE: _____

DATA INIZIO LAVORI: _____ E DATA FINE LAVORI: _____

IL RICHIEDENTE (OPERATORE): _____

in riferimento all'autorizzazione di cui sopra

DICHIARA

che i lavori sono stati eseguiti a perfetta regola d'arte, in ottemperanza alle normative vigenti, nonché alle prescrizioni tecniche impartite da parte dell'Amministrazione Comunale.

Cassano Magnago,.....

IL COMMITTENTE

IL DIRETTORE DEI LAVORI

L'IMPRESA
